

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * **Regolamento (CE) n. 2210/96 del Consiglio, del 14 novembre 1996, recante modifica del regolamento (CE) n. 3076/95 che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1996, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen.....** 1
- Regolamento (CE) n. 2211/96 della Commissione, del 20 novembre 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 3
- Regolamento (CE) n. 2212/96 della Commissione, del 20 novembre 1996, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la sedicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1464/96 5
- Regolamento (CE) n. 2213/96 della Commissione, del 20 novembre 1996, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero..... 6
- * **Regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione, del 20 novembre 1996, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati: trasmissione e diffusione dei sottoindici dell'IPCA ⁽¹⁾** 8
- * **Regolamento (CE) n. 2215/96 della Commissione, del 20 novembre 1996, recante misure derogative per il «Glühwein»** 30
- Regolamento (CE) n. 2216/96 della Commissione, del 20 novembre 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 31
- Regolamento (CE) n. 2217/96 della Commissione, del 20 novembre 1996, che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore unico (standard) originari d'Israele 39

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

Prezzo: 19,50 ECU

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 2218/96 della Commissione, del 20 novembre 1996, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso.....	41
Regolamento (CE) n. 2219/96 della Commissione, del 20 novembre 1996, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero	44
Regolamento (CE) n. 2220/96 della Commissione, del 20 novembre 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	46
Regolamento (CE) n. 2221/96 della Commissione, del 20 novembre 1996, che fissa i tassi di conversione agricoli	48
* Regolamento (CE) n. 2222/96 del Consiglio, del 18 novembre 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine	50
* Direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente	55

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

* Raccomandazione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 86/96/COL, del 10 luglio 1996, concernente un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 1996	64
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2210/96 DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 1996

recante modifica del regolamento (CE) n. 3076/95 che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1996, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 3076/95⁽²⁾ ha dovuto lasciare in sospenso la ripartizione di alcuni contingenti di cattura ai quali la Svezia aveva diritto ai sensi dell'accordo in materia di pesca del 9 dicembre 1976 tra il Regno di Svezia e il Regno di Norvegia;

considerando che conformemente alla procedura prevista nel summenzionato accordo di pesca la Comunità ha continuato, a nome della Svezia, le consultazioni con la Norvegia per quanto concerne i diritti di pesca in questione nel 1996;

considerando che queste consultazioni si sono concluse e che è pertanto necessario attuare le misure concordate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 3076/95 è sostituito da quello che figura all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. BRUTON

⁽¹⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

⁽²⁾ GU n. L 330 del 30. 12. 1995, pag. 51.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque della Norvegia per il 1996, di cui all'articolo 1

(Acque norvegesi a sud di 62°00' longitudine nord)

Specie	Divisione CIEM	Contingenti di cattura della Comunità	Contingenti assegnati agli Stati membri	
Merluzzo norvegese ⁽¹⁾	IV	50 000	Danimarca Regno Unito	47 500 ⁽²⁾ 2 500 ⁽³⁾
Cicerello	IV	150 000	Danimarca Regno Unito	142 500 ⁽²⁾ 7 500 ⁽³⁾
Gamberi	IV	1 230	Danimarca Svezia	1 080 150
Altre specie	IV	11 000	Danimarca Regno Unito Germania Belgio Francia Paesi Bassi Svezia	5 500 4 125 620 60 255 440 p.m. ⁽⁴⁾
Merluzzo bianco, eglefino, merluzzo nero, merluzzo giallo, merlano	IV	2 560	Svezia	2 560
Aringa	IV	840	Svezia	840 ⁽⁵⁾
Sgombro	IV	240	Svezia	240 ⁽⁵⁾
Specie industriali	IV	800	Svezia	800 ⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾

⁽¹⁾ Melù incluso e inestricabilmente mischiato col sugarello.⁽²⁾ Nei limiti di un contingente totale attribuito per il merluzzo norvegese e il cicerello, questi ultimi possono essere sostituiti l'uno con l'altro fino a 38 000 tonnellate su domanda.⁽³⁾ Nei limiti di un contingente totale attribuito per il merluzzo norvegese e il cicerello, questi ultimi possono essere sostituiti l'uno con l'altro fino a 2 000 tonnellate su domanda.⁽⁴⁾ Contingente di "altre specie" assegnato al livello tradizionale dalla Norvegia alla Svezia.⁽⁵⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo nero, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate sul rispettivo contingente.⁽⁶⁾ Di cui non oltre 400 tonnellate di suro.

REGOLAMENTO (CE) N. 2211/96 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 1996

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 1° giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1785/81, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 17 bis dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽⁴⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁷⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio⁽⁸⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽¹⁰⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽¹²⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che, tenendo conto della modifica adottata con il regolamento (CE) n. 1222/96⁽¹³⁾, la cifra «9» è da considerarsi come facente parte del codice della nomenclatura delle restituzioni, dopo le prime otto cifre che si riferiscono alle sottovoci della nomenclatura combinata a partire dal 1° gennaio 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

(3) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

(4) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(5) GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 16.

(6) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

(7) GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

(8) GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

(9) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(10) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

(11) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

(12) GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

(13) GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 62.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 novembre 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione ⁽¹⁾
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	39,60 ⁽¹⁾
1701 11 90 910	38,80 ⁽¹⁾
1701 11 90 950	⁽²⁾
1701 12 90 100	39,60 ⁽¹⁾
1701 12 90 910	38,80 ⁽¹⁾
1701 12 90 950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,4305
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	43,05
1701 99 10 910	43,97
1701 99 10 950	43,97
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,4305

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

REGOLAMENTO (CE) N. 2212/96 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 1996

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la sedicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1464/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),
considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1464/96 della Commissione, del 25 luglio 1996, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1464/96 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la sedicesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁵⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la

Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio⁽⁶⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la sedicesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1464/96, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 47,002 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 187 del 26. 7. 1996, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2213/96 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 1996

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione⁽⁴⁾; che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;

considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercan-

tile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per ECU/100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	7,42	0,00	—
1703 90 00 ⁽¹⁾	11,06	—	0,00

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 2214/96 DELLA COMMISSIONE
del 20 novembre 1996
relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati: trasmissione e diffusione
dei sottoindici dell'IPCA
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati⁽¹⁾,

considerando che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 2494/95 ogni Stato membro è tenuto a compilare un indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) a decorrere dal gennaio 1997;

considerando che ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2494/95 gli Stati membri debbono elaborare i dati raccolti per produttore l'IPCA che interessa le categorie della COICOP (Classification of individual consumption by purpose), e che occorre adeguare le categorie in questione;

considerando che, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2494/95 l'IPCA e i corrispondenti sottoindici vanno pubblicati dalla Commissione (Eurostat), e che di conseguenza tali sottoindici vanno specificati;

considerando che occorre adottare misure di applicazione per garantire la comparabilità degli IPCA, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2494/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del programma statistico (CPS), istituito a seguito della decisione 89/382/CEE, Euratom⁽²⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2494/95, è stato consultato l'Istituto monetario europeo e che quest'ultimo ha formulato un parere favorevole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

Obiettivo del presente regolamento è quello di elaborare i sottoindici dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) elaborato ogni mese dagli Stati membri, trasmesso alla Commissione (Eurostat) e da quest'ultima diffuso.

⁽¹⁾ GU n. L 257 del 27. 10. 1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, per un «sottoindice dell'IPCA» si intende un indice di prezzo per qualsiasi categoria di spesa di cui all'allegato I e figurante in dettaglio nell'allegato II al presente regolamento. Tali categorie sono basate sulla classificazione COICOP-IPCA (Classification of individual consumption by purpose adeguata alle esigenze degli IPCA)⁽³⁾. Per «diffusione» si intende la diffusione dei dati in qualsiasi forma.

Articolo 3

Elaborazione e trasmissione dei sottoindici

Gli Stati membri elaborano e trasmettono alla Commissione (Eurostat) su base mensile tutti i sottoindici (allegato I) aventi una ponderazione che rappresenti oltre l'uno per mille delle spese totali coperte dall'IPCA⁽⁴⁾. Insieme all'indice per il gennaio 1997, e, successivamente, ove intervenga un'eventuale modifica della struttura di ponderazione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le informazioni corrispondenti relative alle ponderazioni.

Articolo 4

Diffusione dei sottoindici

La Commissione (Eurostat) diffonde i sottoindici degli IPCA relativi alle categorie di cui all'allegato I del presente regolamento con base 1996 = 100.

Articolo 5

Controllo di qualità

Gli Stati membri, dietro sua richiesta, forniscono alla Commissione (Eurostat) le informazioni circa l'assegnazione dei beni e servizi nelle categorie di spesa di cui agli allegati I e II, che consentano di valutare la conformità al presente regolamento.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽³⁾ Allegato I al regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, del 9 settembre 1996, sulle misure iniziali dell'avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU n. L 229 del 10. 9. 1996, pag. 3).

⁽⁴⁾ Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1749/96.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1996.

Per la Commissione

Yves-Thibault DE SILGUY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

INDICI IPCA

01.	PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE ANALCOLICHE
01.1	Prodotti alimentari
01.1.1	Pane e cereali
01.1.2	Carne
01.1.3	Pesce
01.1.4	Latte, formaggio e uova
01.1.5	Oli e grassi
01.1.6	Frutta
01.1.7	Ortaggi, comprese patate e altri tuberi
01.1.8	Zucchero, marmellata, miele, sciroppi, cioccolata e dolciumi
01.1.9	Prodotti alimentari n.c.a.
01.2	Bevande analcoliche
01.2.1	Caffè, tè e cacao
01.2.2	Acque minerali, bibite analcoliche e succhi
02.	BEVANDE ALCOLICHE E TABACCO
02.1	Bevande alcoliche
02.1.1	Liquori
02.1.2	Vino
02.1.3	Birra
02.2	Tabacco
03.	ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO E CALZATURE
03.1	Articoli di abbigliamento
03.1.1	Materiali per abbigliamento
03.1.2	Indumenti
03.1.3	Altri articoli e accessori di abbigliamento
03.1.4	Lavaggio a secco, riparazione e noleggio di capi di abbigliamento
03.2	Calzature, comprese riparazioni
04.	ALLOGGIO, ACQUA, ELETTRICITÀ, GAS E ALTRI COMBUSTIBILI
04.1	Canoni effettivi di affitto dell'alloggio
04.3	Manutenzione e riparazione regolare dell'alloggio
04.3.1	Prodotti per la manutenzione e la riparazione regolare dell'alloggio
04.3.2	Servizi per la manutenzione e la riparazione regolare dell'alloggio
04.4A	Altri servizi connessi con l'alloggio
04.5	Elettricità, gas e altri combustibili
04.5.1	Elettricità
04.5.2	Gas
04.5.3	Combustibili liquidi
04.5.4	Combustibili solidi
04.5.5	Acqua calda, vapore e ghiaccio

- 05. ARREDAMENTI, APPARECCHI PER USO DOMESTICO E MANUTENZIONE CORRENTE DELL'ABITAZIONE
 - 05.1 **Mobili, arredamenti e decorazioni, tappeti e altri rivestimenti per pavimenti, riparazioni**
 - 05.1.1 Mobili e arredamenti
 - 05.1.2 Tappeti e altri rivestimenti per pavimenti
 - 05.1.3 Riparazione di mobili, di arredamenti e di rivestimenti per pavimenti
 - 05.2 **Tessili per la casa**
 - 05.3 **Apparecchi per il riscaldamento e la cucina, frigoriferi, lavatrici ed elettrodomestici analoghi, inclusi accessori e riparazioni**
 - 05.3.1/2 Elettrodomestici e casalinghi principali e piccoli elettrodomestici
 - 05.3.3 Riparazione di elettrodomestici
 - 05.4 **Oggetti di vetro, stoviglie e utensili domestici**
 - 05.5 **Utensili e attrezzature per la casa e il giardino**
 - 05.6 **Beni e servizi per la manutenzione corrente dell'abitazione**
 - 05.6.1 Beni per la casa non durevoli
 - 05.6.2 Servizi domestici e di custodia
- 06.A **SANITÀ: medicinali ed altri prodotti farmaceutici, attrezzature ed apparecchi terapeutici — pagati dal consumatore e non rimborsati**
- 07. TRASPORTI
 - 07.1 **Acquisto di veicoli**
 - 07.1.1 Autoveicoli nuovi e d'occasione
 - 07.1.2/3 Motocicli e biciclette
 - 07.2 **Utilizzazione di mezzi personali di trasporto**
 - 07.2.1 Pezzi di ricambio e accessori
 - 07.2.2 Carburanti e lubrificanti
 - 07.2.3 Manutenzione e riparazioni
 - 07.2.4A Altri servizi connessi con i mezzi personali di trasporto
 - 07.3 **Servizi di trasporto**
 - 07.3.1A Trasporti ferroviari di passeggeri
 - 07.3.2A Trasporti stradali di passeggeri
 - 07.3.3A Trasporti aerei di passeggeri
 - 07.3.4A Trasporti marittimi e per vie d'acqua interne di passeggeri
 - 07.3.5A Altri servizi di trasporto acquistati
 - 07.3.6A Biglietti di trasporto combinati
- 08. COMUNICAZIONI
 - 08.1 **Comunicazioni**
 - 08.1.1 Servizi postali
 - 08.1.2/3 Attrezzature telefoniche e di telefax, servizi telefonici, telegrafici e di telefax
- 09. RICREAZIONE E CULTURA
 - 09.1 **Apparecchiature e accessori, comprese le riparazioni**
 - 09.1.1 Apparecchiature per la ricezione, la registrazione e la riproduzione di suono e immagini
 - 09.1.2 Apparecchiature fotografiche e cinematografiche, strumenti ottici
 - 09.1.3 Apparecchiature per l'elaborazione dei dati
 - 09.1.4 Altri beni durevoli principali per la ricreazione e la cultura
 - 09.1.5 Giochi, giocattoli e passatempi, attrezzature sportive, attrezzature di campeggio e di ricreazione all'aria aperta

09.1.6	Supporti di registrazione per immagini e suono
09.1.7	Giardinaggio
09.1.8	Animali da compagnia
09.1.9	Riparazione di attrezzature e di accessori per attività culturali e ricreative
09.2A	Servizi ricreativi e culturali
09.3	Giornali, libri e articoli di cartoleria
09.4	Viaggi «tutto compreso»
10.A	ISTRUZIONE — in genere pagata dai consumatori negli Stati membri
11.	ALBERGHI, BAR E RISTORANTI
11.1	Fornitura di pasti preparati
11.1.1	Ristoranti e bar
11.1.2	Mense
11.2	Servizi di alloggio
12.	BENI E SERVIZI VARI
12.1	Igiene personale
12.1.1	Saloni di parrucchiere e istituti di bellezza
12.1.2	Apparecchi, articoli e prodotti per l'igiene personale
12.2	Effetti personali n.c.a.
12.4A	Assicurazione
12.4.2A	Assicurazione connessa con l'alloggio — assicurazione del contenuto
12.4.4A	Assicurazione connessa con i trasporti — assicurazione automobile
12.5A	Servizi bancari n.c.a.
12.6A	Altri servizi n.c.a.

ALLEGATO II

PRESENTAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEI SOTTOINDICI DELL'IPCA: RIPARTIZIONE PER DIVISIONE (livello a due cifre), GRUPPO (livello a tre cifre) E CLASSE ⁽¹⁾ (livello a quattro cifre) ⁽²⁾

01. PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE ANALCOLICHE

01.1 **Prodotti alimentari**

I prodotti qui classificati sono in genere acquistati per essere consumati a domicilio. Sono quindi esclusi i prodotti in genere destinati al consumo in loco, come ad esempio sandwich, hot dog, gelati, ecc. (11.1.1). Sono altresì esclusi i piatti pronti da asporto, i prodotti di fornitori di alimenti preparati e di ristorazione alimentare, anche se i piatti in questione sono consegnati a domicilio (11.1.1). I prodotti venduti specificatamente come alimenti per animali da compagnia rientrano nella voce 09.1.8.

01.1.1 Pane e cereali (ND)

- Riso in qualsiasi forma, incluso riso preparato con carne, pesce, frutti di mare o verdure;
- granturco, frumento, orzo, avena, segale e altri cereali sotto forma di grani, farine o semole;
- pane ed altri prodotti di panetteria, quali pane croccante (Knäckerbrot), fette biscottate, pane tostato, biscotti, pane con spezie (panpepato), cialde, cialdini, frittelle e focaccine;
- prodotti della panetteria, quali ad esempio torte, crostate, pasticci, quiche e pizze;
- paste alimentari in tutte le forme, incluse paste alimentari contenenti carne, pesce, frutti di mare, formaggio o verdure;
- altri prodotti, quali ad esempio malto, estratto di malto, fecola di patate, tapioca, sago, altre fecole, preparazioni di cereali (cornflake, fiocchi di avena, ecc.) e prodotti omogeneizzati per l'infanzia, prodotti dietetici e ingredienti culinari a base di farina, fecola o estratto di malto.

Comprende: cuscus e simili prodotti farinacei preparati con carne, pesce, frutti di mare o verdure; miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria o della pasticceria.

Non comprende: pasticci di carne (01.1.2); pasticci di pesce (01.1.3); granturco dolce (01.1.7); alimenti omogeneizzati per l'infanzia, prodotti dietetici e ingredienti culinari contenenti almeno il 50 % di cacao (01.1.8).

01.1.2 Carne (ND)

- Carni fresche, refrigerate o congelate di:
 - bovini, ovini, caprini e suini;
 - pollame e frattaglie commestibili di pollame;
 - lepri, conigli e selvaggina (cervo, cinghiale, fagiano, gallo cedrone, ecc.);
 - cavallo, mulo, asino, cammello e simili;
- frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate;
- carni e frattaglie commestibili essiccate, salate o affumicate (salsicce, salami, pancetta, prosciutto pâté, ecc.);
- altre carni o preparazioni di carne conservate o lavorate (carne in scatola, estratti di carne, succhi di carne, pasticci di carne, ecc.).

Comprende: carni e frattaglie commestibili di mammiferi marini (foche, trichechi, balene, ecc.).

Non comprende: prodotti farinacei contenenti carne (01.1.1); rane, lumache di terra e di mare (01.1.3); zuppe contenenti carne (01.1.9); strutto e gli altri grassi animali commestibili (01.1.5).

⁽¹⁾ La maggior parte delle classi comprende beni o servizi. Le classi in cui rientrano i beni sono contrassegnate da (ND), (SD) o (D), che indicano, rispettivamente, «non durevoli», «semi-durevoli» o «durevoli». La lettera (S) indica le classi che rappresentano «servizi». Alcune classi includono sia beni che servizi, in quanto è difficile la ripartizione tra beni e servizi. Tali classi sono in genere indicate con la lettera (S), in quanto la componente servizi è ritenuta predominante. La lettera (E) indica «energia» e (SEA) «prodotti stagionali».

⁽²⁾ Basata sul progetto definitivo della classificazione COICOP adottata in occasione di una riunione congiunta NU-ECE/OCSE/Eurostat sui conti nazionali tenutasi a Ginevra dal 30 aprile al 3 maggio 1996.

- 01.1.3 Pesce (ND) (SEA)
- Pesce fresco, refrigerato o congelato;
 - frutti di mare freschi, refrigerati o congelati (crostacei, inclusi granchi di terra, molluschi e simili, lumache di terra e di mare, rane);
 - pesce e frutti di mare essiccati, affumicati o salati;
 - altri pesci e frutti di mare in conserva o lavorati e preparazioni di pesce e di frutti di mare (pesce e frutti di mare in scatola, caviale e altri lattimi, pasticci di pesce, ecc.).
- Non comprende:* prodotti farinacei contenenti pesce (01.1.1); zuppe di pesce (01.1.9).
- 01.1.4 Latte, formaggio e uova (ND)
- Latte intero o latte magro fresco, pastorizzato o sterilizzato;
 - latte in conserva (condensato, evaporato o in polvere);
 - iogurt, panna, dolci a base di latte, bevande a base di latte e altri prodotti analoghi a base di latte;
 - formaggi e latticini;
 - uova di gallina, uova in polvere ed altri prodotti a base interamente di uova.
- Comprende:* latte, panna e iogurt contenenti zucchero, cacao, frutta o sostanze aromatizzanti.
- 01.1.5 Oli e grassi (ND)
- Burro;
 - margarina ed altri grassi vegetali, incluso il burro di arachidi;
 - oli commestibili (olio d'oliva, olio di granturco, olio di girasole, olio di semi di cotone, olio di soia, olio di arachidi, ecc.);
 - grassi animali commestibili (strutto, ecc.).
- Non comprende:* olio di fegato di merluzzo o di ippoglosso (06.A).
- 01.1.6 Frutta (ND) (SEA)
- Frutta fresca o refrigerata;
 - frutta secca, scorze di frutta, mandorle, nocciole e semi commestibili di frutta;
 - frutta congelata e altra frutta in conserva e prodotti a base di frutta, inclusi alimenti omogeneizzati per l'infanzia, preparazioni dietetiche e ingredienti culinari a base esclusivamente di frutta.
- Non comprende:* ortaggi coltivati per i loro frutti, come ad esempio pomodori, cetrioli e melanzane (01.1.7), confetture, marmellate, puree, gelatine e paste di frutta (01.1.8); parti di piante conservate nello zucchero (01.1.8); succhi di frutta (01.2.2); concentrati e sciroppi di frutta per uso culinario (01.1.9) o per la preparazione di bevande (01.2.2).
- 01.1.7 Ortaggi, comprese patate e altri tuberi (ND) (SEA)
- Ortaggi freschi o refrigerati;
 - ortaggi secchi;
 - ortaggi congelati;
 - altri ortaggi conservati o trasformati e prodotti a base di ortaggi inclusi alimenti omogeneizzati per l'infanzia, preparazioni dietetiche e ingredienti culinari esclusivamente a base di ortaggi;
 - patate ed altri tuberi freschi o refrigerati (manioca, arrowroot, patate dolci ed altre radici amilacee);
 - prodotti a base di tuberi (farine, semole, fiocchi, puree, patatine fritte e patatine croccanti) incluse preparazioni congelate, quali ad esempio patatine fritte.
- Comprende:* granturco dolce, finocchio marino ed altre alghe commestibili, erbe per condimenti (prezzemolo, rosmarino, timo, ecc.); funghi eduli.
- Non comprende:* fecola di patate, tapioca, sago ed altri amidi e fecole (01.1.1); zuppe, minestre e brodi (01.1.9); aglio, zenzero, pimento e altre spezie e condimenti (01.1.9); succhi di verdure (01.2.2).

- 01.1.8 Zucchero, marmellata, miele, sciroppi, cioccolata e dolci (ND)
- Zucchero di canna o di barbabietola, raffinato o meno, in polvere, cristallizzato o in zollette;
 - confetture, marmellate, puree, gelatine, e paste di frutta, miele naturale e artificiale, sciroppi e melassa, incluse parti di piante conservate nello zucchero;
 - cioccolata in barre o in tavolette, gomma da masticare, caramelle, pasticche ed altri prodotti dolciari;
 - preparazione per dolci, prodotti omogeneizzati per l'infanzia, prodotti dietetici e ingredienti culinari contenenti almeno il 50 % di cacao;
 - ghiaccioli e gelati commestibili.
- Comprende:* zucchero artificiale.
- Non comprende:* cacao e cioccolato in polvere (01.2.1); sciroppi per la preparazione di bevande (01.2.2).
- 01.1.9 Prodotti alimentari n.c.a. (ND)
- Sale, spezie, salse, condimenti (senape, maionese, ketchup, salsa di soia, ecc.), aceto, lieviti in polvere preparati, lieviti di panificazione, preparazioni per dolci, zuppe, minestre, brodi, concentrati di frutta e sciroppi per uso culinario, ecc.
- Comprende:* aglio, zenzero, pimento; alimenti omogeneizzati per l'infanzia, preparazioni dietetiche e ingredienti culinari esclusi quelli a base di farina, fecola o estratto di malto (01.1.1), a base esclusivamente di frutta (01.1.6), ortaggi (01.1.7) o contenenti almeno il 50 % di cacao (01.1.8).
- Non comprende:* erbe per condimenti (01.1.7); preparazioni per dolci contenenti almeno il 50 % di cacao (01.1.8).
- 01.2 **Bevande analcoliche**
- Le bevande analcoliche, per consumo immediato, incluse quelle fornite da distributori automatici, rientrano nelle voci 11.1.1 e 11.1.2.
- 01.2.1 Caffè, tè e cacao (ND)
- Caffè, decaffeinato o meno, tostato o macinato, inclusi caffè istantaneo, estratti ed essenze di caffè e succedanei del caffè;
 - tè, mate ed altri prodotti vegetali per tisane;
 - cacao, zuccherato o meno, e cioccolato in polvere.
- Comprende:* preparazioni per bevande contenenti cacao, latte, malto, ecc.; succedanei del caffè e del tè; estratti ed essenze di caffè e tè.
- 01.2.2 Acque minerali, bibite analcoliche e succhi (ND)
- Acque minerali;
 - bibite analcoliche, quali ad esempio acque gassate, limonate e coca cola;
 - succhi di frutta e di verdure;
 - sciroppi e concentrati per la preparazione di bevande.
- Non comprende:* liquori analcolici, ecc. (02.1.1); vino, sidro, ecc. analcolici (02.1.2) e birra analcolica (02.1.3).
02. **BEVANDE ALCOLICHE E TABACCO**
- 02.1 **Bevande alcoliche**
- Le bevande alcoliche per consumo immediato, incluse quelle fornite da distributori automatici, rientrano nelle voci 11.1.1 e 11.1.2.
- 02.1.1 Liquori (ND)
- Liquori
- Comprende:* idromele; aperitivi diversi da quelli a base di vino; liquori analcolici, ecc.

- 02.1.2 **Vino (ND)**
— Vino a base di uva o di altra frutta, ad esempio sidro di mele e di pere;
— aperitivi a base di vino, vino alcolizzato, champagne ed altri spumanti, sakè e simili.
Comprende: vino, sidro, ecc., analcolici.
- 02.1.3 **Birra (ND)**
— Tutti i tipi di birra, quali ad esempio «ale», «lager» o «porter».
Comprende: birra a basso tenore di alcol e birra analcolica.
- 02.2 **Tabacco (ND)**
— Sigarette e carta da sigarette;
— sigari, tabacco da pipa, tabacco da masticare o da fiuto.
Comprende: acquisto di prodotti a base di tabacco presso bar, ristoranti, stazioni di servizio, ecc.
Non comprende: altri articoli per fumatori (12.2).
03. **ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO E CALZATURE**
- 03.1 **Articoli di abbigliamento**
- 03.1.1 **Materiali per abbigliamento (SD)**
— Tessuti di fibre naturali, di fibre sintetiche od artificiali e misti di fibre naturali e artificiali o sintetiche.
Non comprende: tessuti per arredamento (5.2).
- 03.1.2 **Indumenti (SD)**
— Indumenti per uomo, donna, bambino (3-13 anni) e bambini piccoli (0-2 anni), sia già confezionati che fatti su misura, in tutti i materiali (inclusi cuoio, pelliccia, materie plastiche e gomma) per uso normale, per attività sportive o per lavoro:
— mantelli, cappotti, impermeabili, giacche a vento, giacconi, giubbotti, ecc.;
— giacche, pantaloni, gilè, vestiti, gonne, tailleur, completi su misura, ecc.;
— camicie, camicette, maglioni, magliette, cardigan, ecc.;
— T-shirt, canottiere, slip, calzini, calze, calzemaglie, reggiseno, mutande, guaine, busti;
— pigiami, camicie da notte, vesti da camera e costumi da bagno;
— corredi per neonati, inclusi pannolini di tessuto e scarpette di tessuto per neonati.
Non comprende: articoli medici a maglia, quali ad esempio calze per varici (06.A); pannolini di carta e di ovatta per neonati (12.1.2).
- 03.1.3 **Altri articoli e accessori di abbigliamento (SD)**
— Cravatte fazzoletti, sciarpe, foulard, guanti, muffole, manicotti, cinture, bretelle, grembiuli, camiciozzi, pettorine, mezzemaniche, cappelli, berretti, baschi, caschi di protezione;
— filati cucirini, lane per lavori a maglie e accessori per la fabbricazione di indumenti, come ad esempio fibbie, bottoni, bottoni automatici, chiusure lampo, nastri, pizzi, passamaneria, ecc.
Non comprende: guanti e altri articoli di gomma (05.6.1); spille, aghi da cucito e ferri da maglia (05.6.1); copricapi protettivi per attività sportive (come ad esempio quelli utilizzati per l'hockey su ghiaccio, per il football americano, per il baseball, per il cricket, per il ciclismo, per il pugilato, ecc.) (09.1.5); altri articoli protettivi per attività sportive, come ad esempio giubbotti di salvataggio, guantoni da pugilato, parastinchi, ginocchiere e gomitiere, occhiali di protezione, cinture, ecc. (09.1.5); fazzoletti di carta (12.1.2); orologi, gioielli, gemelli, fermacravatte (12.2); bastoni, ombrelli, ventagli portachiavi (12.2).
- 03.1.4 **Lavaggio a secco, riparazione e noleggio di capi di abbigliamento (S)**
— Lavaggio a secco, servizi di lavanderia e tintoria;
— rammendo, riparazione e modifica di indumenti;
— noleggio di indumenti.
Non comprende: noleggio di biancheria per la casa (05.6.2).

03.2 **Calzature, comprese riparazioni (SD)**

- Ogni tipo di calzature per uomo, donna, bambino (3-13 anni) e bambini piccoli (0-2 anni), incluse calzature sportive per utilizzazione quotidiana o attività ricreative (calzature da jogging, atletica, tennis, pallacanestro, canottaggio, ecc.);
- parti di calzature (tacchi, soles, ecc.);
- riparazione di calzature, inclusi i servizi di pulitura di calzature;
- noleggio di calzature, eccetto noleggio di calzature per la pratica di uno sport specifico (scarpe da bowling, scarpe da calcio, calzature chiodate per la corsa, scarponi da sci, calzature alle quali sono fissati pattini da ghiaccio o a rotelle, ecc.) (09.2).

Comprende: ghette, gambali e oggetti simili; accessori per calzature, quali ad esempio forme per scarpe e tendiscarpe.

Non comprende: scarpette di tessuto per neonati (03.1.2); calzature ortopediche (06.A); calzature per sport specifici (scarpe da bowling, scarpe da calcio, calzature chiodate per la corsa, scarponi da sci, calzature alle quali sono fissati pattini da ghiaccio o a rotelle, ecc.) (09.1.5); salvastinchi, ginocchiere e gomitiere da cricket e altri articoli protettivi per attività sportive (09.1.5).

04. **ALLOGGIO, ACQUA, ELETTRICITÀ, GAS E ALTRI COMBUSTIBILI**04.1 **Canoni effettivi di affitto dell'alloggio (S)**

In genere i canoni d'affitto comprendono il pagamento per l'utilizzazione del terreno su cui è situata la proprietà, dello spazio occupato e degli impianti fissi di riscaldamento, idraulico-sanitari, di illuminazione, ecc.

I canoni di affitto includono altresì il pagamento per l'utilizzazione di un garage destinato al parcheggio per l'occupante dell'alloggio. Non occorre che il garage sia fisicamente contiguo all'alloggio né che venga affittato presso lo stesso proprietario.

I canoni di affitto non includono le spese per energia elettrica, gas, riscaldamento, acqua, distribuzione di acqua calda e raccolta delle immondizie.

Riguarda:

- i canoni di affitto effettivamente pagati dagli inquilini o dai subinquilini che occupano locali ammobiliati o meno a titolo di residenza principale;
- i canoni di affitto effettivamente pagati per le seconde case.

Comprende: i pagamenti per l'utilizzazione del mobilio nel caso di alloggi affittati ammobiliati; i canoni di affitto pagati dalle famiglie che occupano l'alloggio nel periodo delle vacanze (NB: se il servizio è disponibile all'acquisto sul territorio economico, è incluso allo stesso titolo dei viaggi «tutto compreso»); pagamenti effettuati da parte di famiglie che occupano a titolo di residenza principale una camera in un albergo o in una pensione.

Non comprende: i canoni di affitto di garage o di posti macchina non destinati a servire da parcheggio all'occupante dell'alloggio (07.2.4A); gli affitti pagati dalle persone alloggiate in ostelli ed esercizi analoghi (11.2); affitti per la sistemazione presso villaggi e centri di vacanza (11.2).

04.3 **Manutenzione e riparazione regolare dell'alloggio**

La manutenzione e la riparazione regolari dell'alloggio si distinguono per due caratteristiche: da un lato, si tratta di attività che il proprietario o l'inquilino sono tenuti ad intraprendere regolarmente per mantenere l'alloggio in buono stato; dall'altro, esse non alterano la funzione, la capacità o la durata prevista di vita dell'alloggio.

Tutte le spese sostenute dagli inquilini per l'acquisto di materiali e di servizi destinati alle riparazioni regolari e alla manutenzione dell'alloggio rientrano nelle spese di consumo individuale delle famiglie.

Le spese sostenute dai proprietari-occupanti per l'acquisto di materiali destinati alla riparazione regolare e alla manutenzione dell'alloggio da parte degli stessi proprietari-occupanti rientrano nelle spese di consumo individuale delle famiglie. Le spese sostenute dai proprietari-occupanti per l'acquisto di servizi destinati alla riparazione regolare e alla manutenzione dell'alloggio corrispondenti alle spese dello stesso genere sostenute dagli inquilini rientrano anch'esse nelle spese di consumo individuale. Le altre spese dei proprietari-occupanti per l'acquisto di servizi destinati alla riparazione regolare e alla manutenzione dell'alloggio rientrano nei consumi intermedi.

Gli acquisti di materiali da parte degli inquilini o dei proprietari-occupanti che intendono effettuare personalmente i lavori di manutenzione o di riparazione andrebbero classificati alla voce 04.3.1. Se, invece, gli inquilini o i proprietari-occupanti ricorrono ad un'impresa per effettuare i lavori di manutenzione o di riparazione, il valore totale del servizio, inclusi costi dei materiali utilizzati, andrebbe classificato alla voce 04.3.2.

- 04.3.1 **Prodotti per la manutenzione e la riparazione regolare dell'alloggio (ND)**
 — Prodotti quali pitture e vernici, rinzaffature, carte da parati, rivestimenti murali in tessuto, vetri di finestre, gesso, cemento, stucco, colle per carta da parati. Sono inclusi piccoli articoli idraulici (tubi, nastri adesivi, giunti, ecc.) e materiali di rivestimento (tavolette per pavimenti, piastrelle in ceramica, ecc.).
Non comprende: moquette e linoleum (05.1.2); utensili a mano, accessori per porte, prese elettriche, fili elettrici e lampadine (05.5); scope, spazzoloni per lavare, piumini per spolverare e prodotti per la pulizia (05.6.1); prodotti utilizzati per riparazioni importanti, ampliamenti e trasformazione di alloggi (investimenti fissi).
- 04.3.2 **Servizi per la manutenzione e la riparazione regolare dell'alloggio (S)**
 — Servizi di idraulici, elettricisti, falegnami, vetrai, imbianchini, decoratori, lucidatori di pavimenti, ecc., per la manutenzione e riparazione regolare dell'alloggio. Riguarda il valore complessivo del servizio, cioè sia il costo della manodopera sia quello dei materiali.
Non comprende: il ricorso a servizi per riparazioni importanti, ampliamenti e trasformazioni dell'alloggio (investimenti fissi).
- 04.4A **Altri servizi connessi con l'alloggio (S)⁽¹⁾**
 — Raccolta delle immondizie — i consumatori pagano a seconda del consumo (04.4.1A);
 — servizi fognari — i consumatori pagano a seconda del consumo (04.4.2A);
 — distribuzione d'acqua — i consumatori pagano a seconda del consumo (04.4.3A);
 — altri servizi connessi con l'alloggio n.c.a. (04.4.4):
 — portierato, giardinaggio, pulizia e illuminazione della rampa di scale; manutenzione degli ascensori e dei collettori di rifiuti per gravità presso condomini;
 — spatatura della neve e ripulitura dei camini;
 — pulizia della strada.
Comprende: spese connesse, quali ad esempio noleggio di contatori, spese di lettura dei contatori, quote fisse, ecc.
Non comprende: distribuzione di acqua calda o di vapore (04.5.5); disinfezione e disinfestazione (05.6.2).
- 04.5 **Elettricità, gas e altri combustibili**
- 04.5.1 **Elettricità (ND) (E)**
Comprende: spese connesse, quali ad esempio, noleggio di contatori, spese di lettura dei contatori, quote fisse, ecc.
- 04.5.2 **Gas (ND) (E)**
 — Gas di città e gas naturale;
 — idrocarburi liquefatti (butano, propano, ecc.).
Comprende: spese connesse, quali ad esempio noleggio di contatori, spese di lettura dei contatori, noleggio di serbatoi, quote fisse, ecc.
- 04.5.3 **Combustibili liquidi (ND) (E)**
 — Combustibili liquidi e cherosene per riscaldamento domestico.
- 04.5.4 **Combustibili solidi (ND) (E)**
 — Carbone, coke, mattonelle, legna da ardere, carbone di legna, torba e simili.
- 04.5.5 **Acqua calda, vapore e ghiaccio (ND) (E)**
 — Acquisto di acqua calda e di vapore;
 — ghiaccio utilizzato per raffreddamento o refrigerazione.
05. **ARREDAMENTI, APPARECCHI PER USO DOMESTICO E MANUTENZIONE CORRENTE DELL'ABITAZIONE**
- 05.1 **Mobili, arredamenti e decorazioni, tappeti e altri rivestimenti per pavimenti, riparazioni**
- 05.1.1 **Mobili e arredamenti (D)**
 — Letti, divani, sofà, tavoli, sedie, armadi, cassettoni e scaffali per libri;
 — apparecchi di illuminazione, quali ad esempio lampadari, lampade a stelo, globi e lampade da comodino;

(¹) «I consumatori pagano a seconda del consumo»: i) quando pagano il consumo effettivo rilevato mediante contatore, ii) quando pagano una tariffa forfettaria che può essere considerata come una stima del consumo del servizio, o iii) quando pagano una tariffa di collegamento che consente un certo importo di consumo del servizio; i consumatori non pagano a seconda del consumo quando il servizio è finanziato sotto forma d'imposizione fiscale.

- quadri, sculture, incisioni ed altri oggetti artistici, comprese riproduzioni di opere d'arte ed altri ornamenti;
- paraventi, tramezzi pieghevoli ed altri mobili ed accessori fissi.

Comprende: installazione, se del caso; reti da letto, tatami; armadietti da bagno; mobili per bambini piccoli, quali ad esempio culle, seggioloni e box per bambini; avvolgibili diversi da quelli di tessuto (05.2); mobili da campeggio e da giardino, esclusi ombrelloni (05.2); specchi, bugie e candelieri.

Non comprende: casseforti (05.3.1/2); orologi (12.2); termometri e barometri a muro, carrozzine e passeggini per bambini (12.2).

05.1.2 Tappeti e altri rivestimenti per pavimenti (D)

- Tappeti, moquette, linoleum e altri rivestimenti per pavimenti analoghi.

Comprende: posa dei rivestimenti per pavimenti.

Non comprende: tavolette di rivestimento per pavimenti e piastrelle di ceramica per pavimenti (04.3.1); tappetini da bagno, stuoie e stoini (05.2).

05.1.3 Riparazioni di mobili, di arredamenti e di rivestimenti per pavimenti (S)

Comprende: restauro di mobili antichi e di opere d'arte; pulitura di mobili, di articoli di arredamento e dei rivestimenti per pavimenti.

Non comprende: installazione (05.1.1) o (05.1.2).

05.2 Tessili per la casa (SD)

- Tessuti per arredamento, tende e tendine, tende doppie, copertoni, tende per porte e tendaggi di tessuto;
- oggetti lettereschi quali materassi, futon, guanciali, capezzali e amache;
- biancheria da letto quali lenzuola, federe, coperte, plaid, piumini, copriletto e zanzariere;
- biancheria da tavola e da toletta quali tovaglie e tovaglioli, accappatoi e asciugamani;
- altri tessili per la casa quali borse per la spesa, sacchi per la biancheria, teli per indumenti e mobili, bandiere, parasole, ecc.;
- riparazione di tessili per la casa.

Comprende: tessuto acquistato a metraggio; tessuto incerato; tappetini da bagno, stuoie e stoini.

Non comprende: rivestimenti murali di tessuto (04.3.1); rivestimenti per pavimenti quali tappeti e moquette (05.1.2); noleggio di biancheria da casa (05.6.2); teli per automobili, motocicli, ecc. (07.2.1); materassini pneumatici e sacchi a pelo (09.1.5).

05.3 Apparecchi per il riscaldamento e la cucina, frigoriferi, lavatrici ed elettrodomestici analoghi, inclusi accessori e riparazioni

05.3.1/2 Elettrodomestici e casalinghi principali (D) e piccoli elettrodomestici (SD)

- Frigoriferi, congelatori e refrigeratori-congelatori;
- lavatrici, essiccatoi per indumenti, lavastoviglie e macchine e presse per stirare;
- fornelli, girarrosti, mensole del caminetto, cucine economiche, forni e forni a microonde;
- macchine per il condizionamento dell'aria, umidificatori, radiatori, scaldabagni, ventilatori e cappe aspiranti;
- aspirapolvere, macchine per la pulizia a vapore, macchine per il lavaggio di tappeti e macchine per lavare, incerare e lucidare pavimenti;
- altri casalinghi principali quali casseforti, macchine da cucire, macchine e telai per maglieria, depuratori d'acqua ed essiccatoi;
- macinini per caffè, macchine da caffè, spremiagrumi e spremiverdure, apriscatole, frullatori, friggitrici, griglie per carne, coltelli, tostapane, macchine per gelati e sorbetti, macchine per iogurt, piastre di cottura, ferri da stiro, bollitori, ventilatori, bilance per uso casalingo.

Comprende: installazione degli elettrodomestici.

Non comprende: elettrodomestici inseriti nella struttura dell'edificio (investimenti fissi); piccoli casalinghi e utensili non elettrici (05.4); pesapersone e pesabambini (12.1.2).

- 05.3.3 **Riparazione di elettrodomestici (S)**
Non comprende: installazione dei principali elettrodomestici (05.3.1/2)
- 05.4 **Oggetti di vetro, stoviglie e utensili domestici (SD)**
— Oggetti di vetro e cristallerie per la casa, per l'ufficio e per la decorazione;
— oggetti per la tavola e oggetti per la casa o da toletta di porcellana, ceramica, grès, maiolica, terracotta;
— coltelleria, posateria e argenteria;
— utensili per la cucina non elettrici di qualsiasi materiale quali tegami, pentole, padelle, griglie, macinini da caffè, schiacciapate, tritacarne, piastre di cottura, bilance per uso casalingo e altri oggetti meccanici simili;
— altri articoli casalinghi di tutti i materiali quali contenitori per il pane, caffè, spezie, ecc., pattumiere, cestini per la carta straccia, cesti per la biancheria, salvadanai portatili e casseforti, portasciugamani, portabottiglie, ferri e assi da stiro, cassette per la posta, poppatoi, termos e frigoriferi portatili;
— riparazioni di tali articoli.
Non comprende: apparecchi di illuminazione (05.1.1); elettrodomestici (05.3.1/2); oggetti da tavola in cartone (05.6.1); pesapersone e pesabambini (12.1.2).
- 05.5 **Utensili e attrezzature per la casa e il giardino (D, SD)**
— Utensili e attrezzature a motore quali trapani elettrici, seghe, sabbiatrici e tagliasiepi, trattori da giardino, motofalciatrici, coltivatori, tranciatrici a catena e pompe d'acqua;
— utensili quali martelli, cacciavite, chiavi per dadi e pinze;
— utensili da giardino quali falciatrici a mano, carriole, vanghe, pale, rastrelli, forconi, falci, falcetti e cesoie da giardinaggio;
— scale e sgabelli;
— guarnizioni per porte (cerniere, maniglie e serrature), guarnizione per radiatori e caminetti e altri oggetti in metallo per la casa (riloghe per tende, aste fermaguada, ganci, ecc.) o per il giardino (catene, griglie, picchetti e aste di legno per recinti e bordi);
— piccoli accessori elettrici quali prese elettriche, interruttori, fili elettrici, lampadine, tubi di illuminazione fluorescenti, torce, lampade portatili, batterie elettriche per uso generale, campanelli e allarmi;
— riparazioni di tali articoli.
- 05.6 **Beni e servizi per la manutenzione corrente dell'abitazione**
- 05.6.1 **Beni per la casa non durevoli (ND)**
— Prodotti per la pulizia e la manutenzione quali saponi, detersivi in polvere, polveri per la pulizia, detergenti, candeggianti disinfettanti, condizionatori, prodotti per la pulizia dei vetri, cere, lucidanti, sostanze coloranti, agenti sbloccanti, disinfettanti, insetticidi, fungicidi e acqua distillata;
— prodotti di carta quali filtri, tovaglie e tovaglioli, carta da cucina, sacchi per aspirapolvere e articoli per la tavola in cartone, inclusi fogli d'alluminio e sacchi di plastica per pattumiere;
— articoli per la pulizia scope, spazzole, palette e scope per la spazzatura, stracci per la polvere, canovacci, strofinacci per pavimenti, spugne, strofinacci, paglie di acciaio e pelli scamosciate;
— altri beni per la casa non durevoli quali fiammiferi, candele, stoppini, alcol denaturato, mollette da bucato, attaccapanni, aghi per cucire e ferri da maglia, ditali spille di sicurezza, chiodi, viti, dadi e bulloni, puntine da disegno, bullette, rondelle, colle e nastri adesivi per uso casalingo, corda, spago e guanti di gomma.
Non comprende: prodotti per la manutenzione di giardini ornamentali (09.1.7); fazzoletti di carta, carta igienica, saponi da toletta e altri prodotti per l'igiene personale (12.1.2).
- 05.6.2 **Servizi domestici e di custodia (S)**
— L'occupazione di personale retribuito per servizi privati, ad esempio maggiordomi, cuochi, camerieri, collaboratori domestici, autisti, giardinieri, governanti, segretarie, istitutori e au pair;
— servizi domestici, inclusi servizi di baby-sitting forniti da agenzie o da indipendenti;
— noleggio di mobili, oggetti di arredamento, articoli e biancheria per la casa;
— altri servizi domestici quali pulizia di vetri, disinfezione, fumigazione e disinfestazione.

Non comprende: pulitura a secco, lavaggio e tintura (03.1.4); pagamento per l'uso di mobili da parte di affittuari di alloggi ammobiliati (04.1); raccolta delle immondizie e servizi fognari (04.4.1/2A); portierato, giardinaggio, pulizia e illuminazione di scale, manutenzione di ascensori e di collettori di rifiuti per gravità presso condomini (04.4.4); spalatura della neve e pulizia dei camini (04.4.4); pulizia della strada (04.4.4); riparazione e installazione di mobili e di rivestimenti per pavimenti (05.1); riparazione e installazione di elettrodomestici (05.3); servizi di balie, giardini d'infanzia, asili, centri di custodia diurni e altre strutture per la custodia dei bambini (non nell'indice).

06.A **SANITÀ: medicinali ed altri prodotti farmaceutici, attrezzature ed apparecchi terapeutici — pagati dal consumatore e non rimborsati (ND, SD, D)**

Comprende i medicinali e gli altri prodotti farmaceutici e gli apparecchi e le attrezzature terapeutiche non coperte dal sistema di sicurezza sociale dello Stato membro; i prodotti inclusi non sono rimborsabili entro l'anno.

Può comprendere, ad esempio:

- vitamine e minerali, analgesici, medicine per la tosse, olio di fegato di merluzzo e olio di fegato di ippoglosso;
- termometri clinici, cerotti e bende, siringhe ipodermiche, kit di pronto soccorso, borse per acqua calda, borse per ghiaccio, articoli di maglieria medici quali calze per varici e ginocchiere;
- profilattici e altri contraccettivi;
- occhiali da vista e lenti a contatto, apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, occhi di vetro, busti e sostegni ortopedici, cinture medico-chirurgiche, fasce e sostegni, apparecchi ortopedici per sostenere il collo, apparecchi per massaggio medico, lampade terapeutiche, sedie a rotelle con e senza motore e carrozzelle per invalidi;
- dentiere, escluse le spese per le prove;
- calzature ortopediche.

Non comprende: medicinali, prodotti farmaceutici, apparecchi ed attrezzature mediche che vengono rimborsate in parte o totalmente dal sistema di sicurezza sociale dello Stato membro (non nell'indice); tutti i servizi, ad esempio il noleggio di attrezzature terapeutiche e altri servizi (non nell'indice); occhiali da sole senza lenti correttive (12.2); occhiali di protezione, cinture e sostegni per lo sport (09.1.5); sapone ad uso medicinale (12.1.2); prodotti veterinari (09.1.8).

07. **TRASPORTI**

07.1 **Acquisto di veicoli**

Gli acquisti di veicoli da diporto quali camper, roulotte, rimorchi da campeggio, aeromobili e imbarcazioni sono inclusi nella voce 09.1.4.

La ponderazione per autoveicoli nuovi e d'occasione rappresenta gli acquisti netti della popolazione dell'indice. Gli Stati membri possono scegliere tra:

- i) una ponderazione netta per autoveicoli nuovi (ponderazione lorda meno il valore dell'autoveicolo d'occasione dato in pagamento parziale di quello nuovo) e una ponderazione netta per gli autoveicoli d'occasione che riflettono tutti gli acquisti della popolazione dell'indice presso o attraverso intermediari (in genere, garage o concessionari di automobili) meno il valore degli autoveicoli d'occasione dati in pagamento parziale;
- ii) una ponderazione lorda per autoveicoli nuovi (senza prendere in considerazione il valore degli autoveicoli d'occasione dati in pagamento parziale) e una ponderazione per gli autoveicoli d'occasione che riflettono gli acquisti della popolazione dell'indice del settore delle imprese più il margine di scambio degli autoveicoli d'occasione che cambiano di proprietà all'interno della popolazione dell'indice; si presume che gli autoveicoli d'occasione dati in pagamento parziale vengano venduti alla popolazione dell'indice e ciò costituisce pertanto una transazione all'interno della popolazione dell'indice.

07.1.1 **Autoveicoli nuovi e d'occasione (D)**

- Autoveicoli nuovi, camioncini per trasporto passeggeri, giardinette e simili con trazione a due o quattro ruote;
- autoveicoli d'occasione, camioncini per trasporto passeggeri, giardinette e simili con trazione a due o quattro ruote.

Non comprende: carrozzelle per invalidi (06.A); camper (09.1.4); vetturette per campi da golf (09.1.4).

07.1.2/3 Motocicli e biciclette (D)

- Motocicli di tutti i tipi, motoscuter e ciclomotori;
- biciclette e tricicli di tutti i tipi, ad eccezione di biciclette giocattolo e tricicli (09.1.5).

Comprende: carrozzette per motocicli; motoslitte.

Non comprende: carrozzelle per invalidi (06.A); vetturette per campi da golf (09.1.4).

07.2 Utilizzazione di mezzi personali di trasporto

Gli acquisti di materiali effettuati dalle famiglie con l'intenzione di provvedere personalmente alla manutenzione o alle riparazioni devono essere indicati alla voci 07.2.1 o 07.2.2. Tuttavia, se le famiglie pagano un'impresa per effettuare la manutenzione o la riparazione, il valore totale del servizio, inclusi i costi dei materiali utilizzati, deve essere indicato alla voce 07.2.3.

07.2.1 Pezzi di ricambio e accessori (SD)

- Pneumatici (nuovi, usati o ricostituiti), camere d'aria, candele, batterie, ammortizzatori, filtri, pompe ed altri pezzi di ricambio o accessori per i mezzi personali di trasporto.

Comprende: prodotti specifici per la pulizia e la manutenzione dei mezzi di trasporto quali vernici, prodotti per la pulizia delle cromature, sigillanti e lucidanti per carrozzeria; teli per autoveicoli, motocicli, ecc.

Non comprende: prodotti non specifici per la pulizia e la manutenzione quali acqua distillata, spugne, pelli scamosciate, detergenti, ecc. (05.6.1); costi per il montaggio di pezzi di ricambio ed accessori e per la verniciatura, il lavaggio e la lucidatura della carrozzeria (07.2.3); autoradio (09.1.1) e radiotelefonii (8.1.2/3).

07.2.2 Carburanti e lubrificanti (ND) (E)

- Benzina e altri carburanti quali diesel, gas di petrolio liquefatto, alcol e miscele per motori a due tempi;
- lubrificanti, liquidi per freni e trasmissioni, fluidi di raffreddamento, additivi.

Comprende: carburanti per veicoli da diporto inclusi alla voce 09.1.4.

Non comprende: costi di cambio dell'olio e di ingrassaggio (07.2.3).

07.2.3 Manutenzione e riparazioni (S) (1)

- Servizi acquistati per la manutenzione e la riparazione di mezzi di trasporto quali montaggio di pezzi di ricambio e accessori, equilibrature, controlli tecnici, soccorsi stradali, cambi dell'olio, ingrassaggi e lavaggi. Comprende il valore totale del servizio, cioè sia il costo della manodopera che il costo dei materiali utilizzati.

07.2.4A Altri servizi connessi con i mezzi personali di trasporto (S)

Secondo le convenzioni del SEC 1995, sono inclusi i pagamenti dalle famiglie per licenze, permessi, ecc., che sono considerati acquisti di servizi dall'amministrazione pubblica [SEC 1995, paragrafo 3.76 h]. In tal caso l'amministrazione pubblica rilascia licenze per svolgere una funzione di regolamentazione, ad esempio per verificare la competenza o le qualifiche di colui che la richiede [SEC 1995, paragrafo 4.80 d) e relativa nota].

- Noleggio di mezzi personali di trasporto senza autista;
- noleggio di garage o posti macchina non forniti con l'alloggio;
- lezioni di guida (autoveicoli o motocicli), esami di guida e patenti di guida;
- impianti di pedaggio (ponti, gallerie, traghetti, autostrade) e parchimetri;
- controlli tecnici degli autoveicoli.

Non comprende: noleggio di un autoveicolo con autista (07.3.2); noleggio di un garage che fornisce parcheggio in connessione con l'alloggio (4.1); permessi per la detenzione o l'utilizzazione di veicoli (non nell'indice).

07.3 Servizi di trasporto

Gli acquisti di servizi di trasporto sono classificati in base al mezzo di trasporto. Quando un biglietto copre due o più mezzi di trasporto, ad esempio un autobus interurbano e un treno interurbano o sotterraneo e traghetto, tali acquisti devono essere classificati alla voce 07.3.6A.

(1) La ponderazione per questa voce deve essere adeguata per includere le riparazioni pagate direttamente dalle compagnie di assicurazione (cfr. altresì voce 12.4.A).

07.3.1A Trasporti ferroviari di passeggeri (S)

- Trasporto, indipendentemente dalla distanza percorsa, di passeggeri, gruppi di passeggeri e bagagli, in treno, tram e metropolitana.

Comprende: il trasporto di veicoli privati; servizi di alloggio.

Non comprende: trasporti funicolari (07.3.5A); costi di pasti e spuntini non inclusi nel prezzo del biglietto (11.1.1).

07.3.2A Trasporti stradali di passeggeri (S)

- Trasporti, indipendentemente dalla distanza, di passeggeri e gruppi di passeggeri e di bagagli in autobus, autobus da turismo, taxi e autovetture noleggiate con autista.

Non comprende: ambulanze (non nell'indice); costi di pasti e spuntini non inclusi nel prezzo del biglietto (11.1.1).

07.3.3A Trasporti aerei di passeggeri (S)

- Trasporti di passeggeri e gruppi di passeggeri e bagagli in aereo ed elicottero.

Non comprende: ambulanze (non nell'indice); costi di pasti e spuntini non inclusi nel prezzo del biglietto (11.1.1).

07.3.4A Trasporti marittimi e per vie d'acqua interne di passeggeri (S)

- Trasporti di passeggeri e gruppi di passeggeri e bagagli in nave, barca, traghetto, hovercraft e aliscafo.

Comprende: trasporto di veicoli privati; servizi di alloggio.

Non comprende: ambulanze (non nell'indice); costi di pasti e spuntini non inclusi nel prezzo del biglietto (11.1.1).

07.3.5A Altri servizi di trasporto acquistati (S)

- Trasporti mediante funicolare, funivia e telecabina;
- trasloco e immagazzinaggio di beni per la casa;
- servizi di facchini, di deposito e spedizione bagagli;
- commissioni delle agenzie di viaggi.

Non comprende: ambulanze (non nell'indice), funivie, telecabine e sciovie nelle stazioni di sport invernali e nei centri di vacanza (09.2).

07.3.6A Biglietti di trasporto combinati (S)

- Biglietti che includono almeno due mezzi di trasporto, il cui costo non può essere suddiviso.

Non comprende: ambulanze (non nell'indice); funivie, telecabine e sciovie nelle stazioni di sport invernali e nei centri di vacanza (09.2).

08. COMUNICAZIONI

08.1 Comunicazioni

08.1.1 Servizi postali (S)

- Pagamenti per il recapito di lettere, cartoline e pacchi.

Comprende: tutti gli acquisti di francobolli nuovi, biglietti postali e aérogrammi; recapito di posta privata e pacchi.

Non comprende: l'acquisto di francobolli usati o obliterati (09.1.5); servizi finanziari degli uffici postali (12.5 A).

- 08.1.2/3 Attrezzature telefoniche e di telefax, servizi telefonici, telegrafici e di telefax (S)
- Acquisti di telefoni, radiotelefoni, telefax, apparecchi di segreteria telefonica e amplificatori telefonici;
 - costi d'installazione e di abbonamento di attrezzature telefoniche personali;
 - comunicazioni telefoniche da una linea privata o pubblica;
 - servizi di telegrafo, telescrivente e di telefax;
 - servizi di trasmissione dati.

Comprende: la riparazione di tali attrezzature; radiotelegrafia, radiotelegrafia e radiotelex; comunicazioni telefoniche in alberghi, bar o ristoranti; noleggio di apparecchi telefonici, telefax, apparecchi di segreteria telefonica e amplificatori telefonici, accesso ad Internet.

Non comprende: servizi di telefax e di segreteria telefonica integrati a personal computer (09.1.3).

09. RICREAZIONE E CULTURA

09.1 Apparecchiature e accessori, comprese le riparazioni

09.1.1 Apparecchiature per la ricezione, la registrazione e la riproduzione di suono e immagini (D)

- Apparecchi radio, autoradio, radiosvegli, radioemittenti-riceventi e apparecchi riceventi e trasmettenti per radioamatori;
- televisori, lettori di videocassette e videoregistratori, antenne televisive di tutti i tipi;
- fonografi e registratori, lettori di cassette e registratori, lettori di CD, walkman, impianti stereo e loro componenti (giradischi, sintonizzatori, amplificatori, casse acustiche, ecc.), microfoni e cuffie.

Non comprende: apparecchi per la ripresa di immagini, cam-corder e apparecchi per la registrazione del suono (09.1.2); riparazione di tali apparecchi (09.1.9); noleggio di tali apparecchi, diritti e imposte sugli apparecchi audiovisivi, abbonamenti a reti televisive private (09.2).

09.1.2 Apparecchiature fotografiche e cinematografiche, strumenti ottici (D)

- Videoapparecchi per la ripresa di immagini fisse, cineprese e videoapparecchi per la registrazione del suono, videoapparecchi per la ripresa di immagini e cam-corder, proiettori cinematografici e per diapositive, apparecchi di ingrandimento e apparecchiature per lo sviluppo di pellicole, accessori quali schermi, visori, lenti, lampade per la produzione di lampi di luce in fotografia, filtri ed esposimetri;
- binocoli, microscopi, telescopi e bussole.

09.1.3 Apparecchiature per l'elaborazione dei dati (D)

- Personal computer e unità di visualizzazione, stampanti, software e accessori vari;
- calcolatrici, incluse calcolatrici tascabili;
- macchine per scrivere e per l'elaborazione di testi.

Comprende: servizi di telefax e di segreteria telefonica integrati a personal computer.

Non comprende: software per videogiochi, cassette di videogiochi e computer da gioco da collegare ad apparecchi televisivi (09.1.5); nastri per macchine per scrivere (09.3); regoli calcolatori (09.3).

09.1.4 Altri beni durevoli principali per la ricreazione e la cultura (D)

- Camper, roulotte e rimorchi;
- aeromobili, velivoli ultraleggeri e deltaplani;
- imbarcazioni da diporto, motori di tipo fuoribordo, vele, attrezzature e sovrastrutture;
- articoli principali per giochi e sport quali canoe, kayak, tavole a vela, attrezzature per bodybuilding, attrezzature per immersione subacquea, tavole da biliardo; tavole per tennis da tavolo, flipper, macchine mangiasoldi e vetturine per campi da golf;
- piscine non costituenti impianti permanenti;
- strumenti musicali, inclusi strumenti musicali elettronici quali pianoforti, organi, violini, chitarre, trombe, clarinetti e flauti;
- cavalli e pony.

Non comprende: piccoli strumenti musicali quali flauti dolci, armoniche, ecc. (09.1.5); imbarcazioni e piscine gonfiabili (09.1.5).

09.1.5 Giochi, giocattoli e passatempi, attrezzature sportive, attrezzature di campeggio e di ricreazione all'aria aperta (SD)

- Giochi di carte, giochi di società, scacchi e simili;
- giocattoli di tutti i tipi inclusi bambole, giocattoli di peluche, automobili e treni giocattolo, biciclette e tricicli giocattolo, oggetti per costruzioni giocattolo, puzzle, plastilina, giochi elettronici, maschere, travestimenti, scherzi, novità, fuochi d'artificio, festoni e oggetti natalizi;
- oggetti per la raccolta di francobolli quali francobolli usati e oblitterati e album per francobolli e altri oggetti per collezioni (mineralogia, zoologia, botanica, ecc.);
- attrezzature per la ginnastica, l'educazione fisica e lo sport quali palle, racchette, mazze, sci, pattini da ghiaccio, pattini a rotelle, aste, pesi, dischi, giavellotti, manubri ed estensori per il torace;
- armi da fuoco e munizioni per la caccia e lo sport, canne da pesca e altri oggetti per la pesca;
- attrezzature per giochi da spiaggia e all'aria aperta quali bocce, croquet, frisbee, incluse piscine, imbarcazioni e zattere gonfiabili;
- attrezzature per il campeggio quali tende e accessori, sacchi a pelo e zaini, materassini pneumatici e pompe ad aria, fornellini da campeggio e griglie.

Comprende: scatole musicali e piccoli strumenti musicali quali flauti dolci, armoniche, fischiotti, ecc.; software per videogiochi, cassette di videogiochi e computer da gioco da collegare ad un televisore; calzature per sport specifici, quali calzature da bowling, da calcio, calzature chiodate, scarponi da sci e calzature alle quali sono fissati pattini da ghiaccio o a rotelle; copricapi protettivi per lo sport (ad esempio quelli utilizzati per l'hockey su ghiaccio, il football americano, il baseball, cricket, ciclismo, pugilato, ecc.); altri oggetti di protezione per lo sport quali giubbotti di salvataggio, guantoni da pugilato, parastinchi, ginocchiere e gomitiere, occhiali protettivi, cinture, sostegni, ecc.

Non comprende: oggetti da campeggio e mobili da giardino (05.1.1); oggetti da collezione che rientrano nella categoria delle opere d'arte o dell'antiquariato (05.1.1); attrezzature per il body-building (09.1.4); alberi di Natale (09.1.7); album di ritagli per bambini (09.3); francobolli non oblitterati (8.1.1).

09.1.6 Supporti di registrazioni per immagini e suono (SD)

- Dischi e compact disc;
- nastri, cassette, videocassette, dischetti e CD-ROM preregistrati per registratori a nastro, registratori a cassetta, videoregistratori e personal computer;
- nastri, cassette, videocassette, dischetti e CD-ROM non registrati per registratori a nastro, registratori a cassetta, videoregistratori e personal computer;
- pellicole non impressionate, cartucce e dischi per uso fotografico e cinematografico.

Comprende: forniture fotografiche, quali carta fotosensibile e lampade e tubi per la produzione di lampi di luce in fotografia.

Non comprende: batterie (05.5); cassette per videogiochi (09.1.5); fotografie e diapositive sviluppate (09.2).

09.1.7 Giardinaggio (ND)

- Piante, arbusti, bulbi, tuberi, semi, concimi terriciati, terre speciali trattate per giardini ornamentali, fiori naturali o artificiali e fogliame, vasi e portavasi.

Comprende: alberi di Natale naturali e artificiali.

Non comprende: utensili da giardinaggio (05.5).

09.1.8 Animali da compagnia (ND)

- Animali da compagnia, alimenti per animali da compagnia, prodotti veterinari e di pulizia per animali da compagnia, collari, guinzagli, cuccie, gabbie per uccelli, acquari, lettieri per gatti, ecc.

Non comprende: cavalli e pony (09.1.4); servizi veterinari (09.2).

09.1.9 Riparazione di attrezzature e di accessori per attività culturali e ricreative (S)

- Riparazione di attrezzature audiovisive, personal computer, strumenti musicali, aeromobili e imbarcazioni di diporto, giochi, giocattoli e attrezzature per lo sport, la caccia, la pesca e il campeggio.

09.2A Servizi ricreativi e culturali (S)

- Servizi forniti da:
 - sale cinematografiche, teatri, teatri dell'opera, teatri di varietà;
 - stadi sportivi, piste ciclabili, ippodromi, ecc.;
 - musei, biblioteche, gallerie d'arte, esposizioni;
 - monumenti storici, parchi nazionali, giardini zoologici e orti botanici;
 - spettacoli «suoni e luci»;
 - circhi, fiere e parchi di divertimento;
 - giostre, altalene e altri giochi dei parchi per bambini;
 - flipper e altri giochi per adulti diversi dai giochi d'azzardo;
 - piste da sci e seggiovie.
- Noleggio di attrezzature e accessori per la ricreazione e la cultura, in particolare televisori, videocassette, aeromobili, imbarcazioni, attrezzature da sci o da campeggio;
- prezzi di ingresso a piscine e noleggio di campi da tennis, campi da squash e corsie di bowling;
- lezioni extrascolastiche individuali o di gruppo di bridge, ballo, musica, sci, nuoto o altri passatempi;
- servizi di musicisti, pagliacci, intrattenitori per spettacoli privati;
- servizi di fotografi, quali sviluppo, stampa, ingrandimenti, ritratti, ecc.;
- servizi veterinari e altri servizi per animali domestici quali tolettatura e presa in pensione;
- servizi di guide di montagna, guide turistiche, ecc.

Comprende: funivie e telecabine in stazioni di sport invernali o in centri di vacanza; trasmissioni televisive e radiofoniche, in particolare pagamenti di diritti e abbonamenti a reti televisive; televisione a pagamento; noleggio di calzature sportive quali calzature da bowling, da calcio, calzature chiodate, scarponi da sci e calzature alle quali sono fissati pattini da ghiaccio o a rotelle.

Non comprende: funivie e telecabine che non si trovano in stazioni di sport invernali o in centri di vacanza (07.3.5 A); bar con spettacolo (11.1.1); corsi d'informatica, di lingue, di dattilografia ecc. (10.A); diritti per lotterie, allibratori, totalizzatori, casinò e altre imprese del gioco d'azzardo; macchine mangiasoldi, sale da tombola, lotterie gratta e vinci, lotterie abbinate a corse di cavalli, ecc. (non nell'indice).

09.3 Giornali, libri e articoli di cartoleria (SD, ND)

- Libri, inclusi atlanti, dizionari, enciclopedie e libri di testo;
- giornali, riviste e altri periodici;
- cataloghi e stampati pubblicitari;
- manifesti, cartoline d'auguri e biglietti da visita, cartoline per annunci e messaggi, cartoline semplici o illustrate, calendari;
- carte stradali, carte geografiche e mappamondi;
- taccuini per appunti, buste, libri contabili, blocchi di carta per annotazioni, agende, ecc.;
- penne, matite, penne stilografiche, penne a sfera, pennarelli, inchiostri, gomme da inchiostro, gomme da cancellare, temperamatite, ecc.;
- matrici per duplicatori, cartacarbone, nastri per macchine per scrivere, tamponi per timbri, liquidi correttori, ecc.;
- perforatrici per la carta, tagliacarte, forbici per carta, colle ed adesivi per ufficio, cucitrici e punti metallici, fermagli, puntine da disegno, ecc.;
- materiali per il disegno e la pittura quali tela, carta, cartone, colori, matite colorate, pastelli e pennelli.

Comprende: album di ritagli e album per bambini, materiali istruttivi quali libri scolastici, quaderni, regoli calcolatori, bussole, squadre, goniometri, lavagne, gessi e astucci per matite.

Non comprende: album per francobolli (09.1.5), biglietti postali e aerogrammi (8.1.1), calcolatrici portatili (09.1.3).

09.4 Viaggi «tutto compreso» (S)

- Tutti i viaggi «tutto compreso» che forniscono i mezzi di trasporto, la ristorazione, l'alloggio, le guide, ecc.

Comprende: escursioni di una mezza giornata o di una giornata.

Non comprende: assicurazione viaggi (non nell'indice); affitto di case che vengono occupate per la durata della vacanza (04.1); affitto di alloggi in villaggi turistici e in centri di vacanza (11.2).

10.A ISTRUZIONE — in genere pagata dai consumatori negli Stati membri (S)

Sono inclusi i servizi in materia d'istruzione pagati in genere dai consumatori negli Stati membri; gli Stati membri definiscono come tali i seguenti:

- Livello 9 dell'International Standard Classification of Education (ISCED): programmi di istruzione, generalmente per adulti, che non richiedono un'istruzione speciale precedente, in particolare la formazione professionale e lo sviluppo culturale.

Comprende: corsi di informatica, corsi di lingua, corsi di dattilografia, ecc.

Non comprende: l'istruzione non «pagata in genere dai consumatori negli Stati membri» — livelli 0 e 1 dell'ISCED — cioè gli asili infantili, la scuola elementare, programmi di alfabetizzazione per i bambini di tutte le età, i livelli 2 e 3 dell'ISCED, cioè l'istruzione secondaria generale, tecnica o formazione professionale e i livelli 5, 6 e 7 dell'ISCED, cioè l'istruzione al terzo livello, universitario o altro (non nell'indice); attività ricreative, sportive o turistiche che non costituiscono corsi di formazione organizzati e progressivi, ad esempio lezioni di musica, sport o bridge impartite da insegnanti indipendenti (09.2 A); materiale didattico (09.3); mense nelle scuole, università o altri istituti di istruzione (11.1.2); servizi di alloggio di internati, università o altri istituti di istruzione (11.2).

11. ALBERGHI, BAR E RISTORANTI**11.1 Fornitura di pasti preparati****11.1.1 Ristoranti e bar (S)**

- Fornitura di pasti preparati (pasti, bevande e spuntini) da parte di bar, ristoranti, chioschi, sale da tè, ecc., inclusi quelli forniti:

- in luoghi che forniscono servizi ricreativi, culturali e sportivi: teatri, cinematografi, stadi sportivi, piscine, complessi sportivi, musei, gallerie d'arte, ecc.;

- su mezzi di trasporto pubblico (autopullman, treni, imbarcazioni, aeroplani) ad eccezione di quando il prezzo del pasto è incluso nel biglietto (ad esempio un pasto su un aeroplano);

- in luoghi che servono bevande con spettacolo: cabaret, locali notturni, sale da ballo con bar, ecc.

- Comprende inoltre:

- la vendita di prodotti per il consumo in loco, quali panini, hot dog, gelati, ecc.;

- la vendita di pasti e merende da parte di fornitori di cibi preparati e di servizi di ristorazione con o senza consegna a domicilio;

- pasti cucinati da asporto;

- prodotti pronti per la consumazione presso distributori automatici (sandwich, merendine, bibite analcoliche, caffè, ecc.).

Comprende: mance.

Non comprende: acquisti di tabacco (02.2).

11.1.2 Mense (S)

- Fornitura di pasti preparati a mense aziendali, scolastiche, universitarie o di altri istituti di istruzione.

Non comprende: pasti e bevande forniti a pazienti ricoverati in ospedale (non nell'indice).

11.2 Servizi di alloggio (S)⁽¹⁾

- Servizi di alloggio in alberghi, pensioni, motel e locande;

- servizi di alloggio di villaggi turistici e di centri di vacanza, campeggi e aree attrezzate per roulotte, ostelli per la gioventù e rifugi di montagna;

- servizi di alloggio di internati, università e altri istituti di istruzione.

Comprende: mance, facchini.

Non comprende: affitti di famiglie che occupano una stanza in un albergo o in una pensione a titolo di residenza principale (04.1); affitti di famiglie che occupano un alloggio per la durata delle vacanze (04.1); fornitura di pasti preparati in tali esercizi, ad eccezione della prima colazione inclusa nel prezzo dell'alloggio (11.1.1); persone alloggiate in orfanotrofi, case per i disabili o i disadattati, ostelli per i giovani lavoratori o per gli immigranti (non nell'indice).

⁽¹⁾ Sono inclusi tutti gli acquisti di servizi di alloggio disponibili per l'acquisto nel territorio economico dello Stato membro.

12. BENI E SERVIZI VARI**12.1 Igiene personale****12.1.1 Saloni di parrucchiere e istituti di bellezza (S)**

- Servizi di saloni di parrucchiere, di barbieri, di istituti di bellezza, di manicure, bagni e saune, solarium, massaggi non terapeutici, ecc.

12.1.2 Apparecchi, articoli e prodotti per l'igiene personale (ND)

- Apparecchi elettrici; rasoi e tosatrici elettrici, asciugacapelli portatili e con casco, piegacapelli e pettini per modellare, lampade solari, vibratori, spazzolini da denti elettrici e altri apparecchi elettrici per l'igiene dentale, ecc.;
- apparecchi non elettrici: rasoi e tosatrici non elettrici e lame, forbici, lime da unghie, pettini, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini da denti, spazzole da unghie, forcine, bigodini, pesapersona, pesabambini, ecc.;
- prodotti per l'igiene personale: sapone da toilette, sapone medicinale, olio e latte detergente, sapone da barba, crema e schiuma da barba, dentifricio, ecc.;
- prodotti di bellezza, profumi e deodoranti: rossetto, smalto per unghie, prodotti per il trucco e per rimuovere il trucco (inclusi ciprie compatte, spazzole e piumini da cipria), lacche e lozioni per capelli, prodotti prebarba e dopobarba, prodotti solari, prodotti per la depilazione, profumi e acque da toilette, deodoranti e prodotti per il bagno;
- altri prodotti: carta igienica, fazzoletti di carta, asciugamani di carta, assorbenti igienici, cotone, batuffoli di cotone, pannolini per bambini usa e getta.

Comprende: la riparazione di tali apparecchi.

Non comprende: pannolini per bambini in tessuto (03.1.2); fazzoletti in tessuto (03.1.3).

12.2 Effetti personali n.c.a. (D, SD)

- Pietre preziose, gioielleria, inclusi bigiotteria, gemelli per polsini e fermacravatte;
- orologi, cronometri, sveglie;
- riparazione di tali articoli;
- oggetti per fumatori: pipe, accendini, portasigarette, ecc.;
- oggetti per bambini: carrozzine, passeggini, sedie inclinabili, sedili per automobili, marsupi e zaini portabambini, guinzagli e imbracature, ecc.;
- oggetti da viaggio e altri contenitori di effetti personale: valigie, bauli, borse da viaggio, valigette 24 ore, borse a tracolla, borse, portafogli, borsellini, ecc.;
- oggetti personali vari; occhiali da sole, bastoni da passeggio, ombrelli, ventagli, portachiavi, ecc.;
- oggetti funerari quali urne, bare e lapidi.

Comprende: sveglie da viaggio; termometri e barometri a muro.

Non comprende: decorazioni (05.1 o 05.4); radiosveglie (09.1.1); mobili per bambini (05.1.1); astucci per matite (09.3.4); borse per la spesa (05.2).

12.4A Assicurazione (S)⁽¹⁾

Le spese per i servizi di assicurazione sono classificate per tipo di assicurazione. Le spese di assicurazione concernente tutti i tipi di rischi non sono classificate separatamente. Per tale assicurazione, se non è possibile assegnare i servizi ai vari rischi coperti, le spese devono essere classificate sulla base del costo del rischio principale.

12.4.2A Assicurazione connessa con l'alloggio — assicurazione del contenuto (S)

- Spese sostenute dai proprietari-occupanti e dagli inquilini per i tipi di assicurazione generalmente sottoscritti dagli inquilini contro i rischi di incendio, furto, danni prodotti dall'acqua, ecc.

Non comprende: le spese sostenute pagate dai proprietari-occupanti per i tipi di assicurazione generalmente sottoscritti dai proprietari (consumi intermedi).

(¹) Le ponderazioni e i prezzi per questa voce devono essere al netto dei risarcimenti. Un indice dei prezzi dei premi lordi può essere tuttavia utilizzato come sostituto o stima per i cambiamenti nei premi netti. La ponderazione per le altre voci deve essere adeguata per tenere conto delle riparazioni pagate direttamente dalle compagnie di assicurazione con i risarcimenti, ad esempio manutenzione e riparazioni (07.2.3) e autoveicoli nuovi e d'occasione (07.1.1).

12.4.4A Assicurazione connessa con i trasporti — assicurazione automobile (S)

— Servizi per l'assicurazione dei mezzi personali di trasporto.

Non comprende: servizi per l'assicurazione viaggio e l'assicurazione bagagli (non nell'indice).

12.5A Servizi bancari n.c.a. (S)

— Commissioni bancarie effettive;

— spese per vaglia e altri servizi finanziari degli uffici postali e delle casse di risparmio.

Non comprende: interessi e spese espressi proporzionalmente al valore dell'operazione.

12.6A Altri servizi n.c.a. (S)

— Onorari per servizi legali, servizi di collocamento, ecc.;

— servizi di pompe funebri e altri servizi funerari;

— servizi di amministratori di proprietà e agenti, operatori di vendita e intermediari vari;

— pagamenti per fotocopie e altre riproduzioni di documenti;

— spese per il rilascio di passaporti, certificati di nascita, di matrimonio o di decesso — in base alle convenzioni del SEC 1995 (paragrafo 4.79, nota 5) e del Sistema di conti nazionali (paragrafo 8.54) tali pagamenti sono considerati acquisti di servizi dall'amministrazione pubblica e sono pertanto inclusi nell'IPCA;

— pagamenti per avvisi e annunci pubblicitari su un giornale;

— pagamenti per servizi di grafologi, astrologi, investigatori privati, agenzie matrimoniali e consulenti matrimoniali, scrivani pubblici, concessioni diverse (posti a sedere, gabinetti, guardaroba), ecc.

Non comprende: conformemente alle disposizioni del SEC 1995 sono esclusi i contributi per l'adesione ad associazioni professionali, chiese e associazioni sociali, culturali, ricreative e sportive [SEC 1995, paragrafo 3.77 e].

REGOLAMENTO (CE) N. 2215/96 DELLA COMMISSIONE**del 20 novembre 1996****recante misure derogative per il «Glühwein»**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktails aromatizzati di prodotti vitivinicoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2061/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2061/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktails aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli, in particolare l'articolo 2,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3, lettera f) del regolamento (CEE) n. 1601/91 vieta l'aggiunta di acqua al «Glühwein», salvo in caso di edulcorazione; che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2061/96 prevede l'istituzione di misure derogative per tale prodotto, per un periodo transitorio che scade il 31 gennaio 1998; che è necessario stabilire tali misure derogative;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di applica-

zione per le bevande aromatizzate, le bevande aromatizzate a base di vino e i cocktails aromatizzati di prodotti vitivinicoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatte salve le operazioni di edulcorazione, il «Glühwein» può essere elaborato con l'aggiunta di acqua fino al 31 gennaio 1998, a condizione che siano rispettate le proporzioni minime di vino nell'elaborazione delle bevande aromatizzate a base di vino, indicate all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1601/91.

2. Ai sensi del presente regolamento, per «elaborato» si intende un prodotto finito, imbottigliato, etichettato a destinato al consumatore finale.

3. I prodotti elaborati alle condizioni di cui al paragrafo 1, che alla data del 31 gennaio 1998 sono effettivamente usciti dalle imprese produttrici e dai loro magazzini, possono essere detenuti per la vendita, messi in circolazione ed esportati fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 149 del 14. 6. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 277 del 30. 10. 1996, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2216/96 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 1996

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 804/68, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 228 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 804/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1875/96⁽⁴⁾, la restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi, di cui uno deve tener conto del quantitativo di prodotti lattiero-caseari e l'altro deve tener conto del quantitativo di saccarosio aggiunto; che, tuttavia, quest'ultimo elemento è preso in considerazione solo se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a base di barbabietole o di canne da zucchero raccolte nella Comunità; che, per i prodotti di cui ai codici NC ex 0402 99 11, ex 0402 99 19, ex 0404 90 51, ex 0404 90 53, ex 0404 90 91 e ex 0404 90 93 aventi tenore, in peso, di materie grasse pari o inferiore al 9,5 % e aventi tenore, in peso, di sostanza secca del latte non grassa, pari o superiore al 15 %, il primo dei due elementi è fissato a 100 kg di prodotto intero; che, per gli altri prodotti zuccherati di cui ai codici NC 0402 e 0404, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto di prodotti lattieri del prodotto esaminato; che quest'importo di base è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 247 del 28. 9. 1996, pag. 36.

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 230,00 ECU/100 kg non beneficiano di restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88⁽⁴⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁶⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la

Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio⁽⁷⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che, tenendo conto della modifica adottata con il regolamento (CE) n. 1222/96⁽⁸⁾, la cifra «9» è da considerarsi come facente parte del codice della nomenclatura delle restituzioni, dopo le prime otto cifre che si riferiscono alle sottovoci della nomenclatura combinata a partire dal 1° gennaio 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la destinazione n. 400 per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.
3. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso le destinazioni n. 022, 024, 028, 043, 044, 045, 046, 052, 404, 600, 800 e 804 per i prodotti di cui al codice NC 0406.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 62.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 novembre 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0401 10 10 000	+	4,748	0402 21 99 600	+	131,29
0401 10 90 000	+	4,748	0402 21 99 700	+	137,24
0401 20 11 100	+	4,748	0402 21 99 900	+	143,96
0401 20 11 500	+	7,340	0402 29 15 200	+	0,6300
0401 20 19 100	+	4,748	0402 29 15 300	+	0,9530
0401 20 19 500	+	7,340	0402 29 15 500	+	1,0040
0401 20 91 100	+	9,775	0402 29 15 900	+	1,0802
0401 20 91 500	+	11,39	0402 29 19 200	+	0,6300
0401 20 99 100	+	9,775	0402 29 19 300	+	0,9530
0401 20 99 500	+	11,39	0402 29 19 500	+	1,0040
0401 30 11 100	+	14,62	0402 29 19 900	+	1,0802
0401 30 11 400	+	22,55	0402 29 91 100	+	1,0878
0401 30 11 700	+	33,87	0402 29 91 500	+	1,1851
0401 30 19 100	+	14,62	0402 29 99 100	+	1,0878
0401 30 19 400	+	22,55	0402 29 99 500	+	1,1851
0401 30 19 700	+	33,87	0402 91 11 110	+	4,748
0401 30 31 100	+	40,34	0402 91 11 120	+	9,775
0401 30 31 400	+	63,00	0402 91 11 310	+	14,00
0401 30 31 700	+	69,47	0402 91 11 350	+	17,15
0401 30 39 100	+	40,34	0402 91 11 370	+	20,85
0401 30 39 400	+	63,00	0402 91 19 110	+	4,748
0401 30 39 700	+	69,47	0402 91 19 120	+	9,775
0401 30 91 100	+	79,18	0402 91 19 310	+	14,00
0401 30 91 400	+	116,37	0402 91 19 350	+	17,15
0401 30 91 700	+	135,80	0402 91 19 370	+	20,85
0401 30 99 100	+	79,18	0402 91 31 100	+	19,31
0401 30 99 400	+	116,37	0402 91 31 300	+	24,65
0401 30 99 700	+	135,80	0402 91 39 100	+	19,31
0402 10 11 000	+	63,00	0402 91 39 300	+	24,65
0402 10 19 000	+	63,00	0402 91 51 000	+	22,55
0402 10 91 000	+	0,6300	0402 91 59 000	+	22,55
0402 10 99 000	+	0,6300	0402 91 91 000	+	79,18
0402 21 11 200	+	63,00	0402 91 99 000	+	79,18
0402 21 11 300	+	95,30	0402 99 11 110	+	0,0475
0402 21 11 500	+	100,40	0402 99 11 130	+	0,0978
0402 21 11 900	+	108,00	0402 99 11 150	+	0,1336
0402 21 17 000	+	63,00	0402 99 11 310	+	16,14
0402 21 19 300	+	95,30	0402 99 11 330	+	19,37
0402 21 19 500	+	100,40	0402 99 11 350	+	25,75
0402 21 19 900	+	108,00	0402 99 19 110	+	0,0475
0402 21 91 100	+	108,78	0402 99 19 130	+	0,0978
0402 21 91 200	+	109,53	0402 99 19 150	+	0,1336
0402 21 91 300	+	110,88	0402 99 19 310	+	16,14
0402 21 91 400	+	118,51	0402 99 19 330	+	19,37
0402 21 91 500	+	121,15	0402 99 19 350	+	25,75
0402 21 91 600	+	131,29	0402 99 31 110	+	0,2094
0402 21 91 700	+	137,24	0402 99 31 150	+	26,81
0402 21 91 900	+	143,96	0402 99 31 300	+	0,4034
0402 21 99 100	+	108,78	0402 99 31 500	+	0,6947
0402 21 99 200	+	109,53	0402 99 39 110	+	0,2094
0402 21 99 300	+	110,88	0402 99 39 150	+	26,81
0402 21 99 400	+	118,51	0402 99 39 300	+	0,4034
0402 21 99 500	+	121,15			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0402 99 39 500	+	0,6947	0404 90 29 160	+	136,02
0402 99 91 000	+	0,7918	0404 90 29 180	+	142,66
0402 99 99 000	+	0,7918	0404 90 81 100	+	0,6194
0403 10 11 400	+	4,748	0404 90 81 910	+	0,0475
0403 10 11 800	+	7,340	0404 90 81 950	+	16,00
0403 10 13 800	+	9,775	0404 90 83 110	+	0,6194
0403 10 19 800	+	14,62	0404 90 83 130	+	0,9445
0403 10 31 400	+	0,0475	0404 90 83 150	+	0,9950
0403 10 31 800	+	0,0734	0404 90 83 170	+	1,0703
0403 10 33 800	+	0,0978	0404 90 83 911	+	0,0475
0403 10 39 800	+	0,1462	0404 90 83 913	+	0,0978
0403 90 11 000	+	61,94	0404 90 83 915	+	0,1462
0403 90 13 200	+	61,94	0404 90 83 917	+	0,2255
0403 90 13 300	+	94,45	0404 90 83 919	+	0,3387
0403 90 13 500	+	99,50	0404 90 83 931	+	16,00
0403 90 13 900	+	107,03	0404 90 83 933	+	19,20
0403 90 19 000	+	107,83	0404 90 83 935	+	25,52
0403 90 31 000	+	0,6194	0404 90 83 937	+	26,55
0403 90 33 200	+	0,6194	0404 90 89 130	+	1,0783
0403 90 33 300	+	0,9445	0404 90 89 150	+	1,1746
0403 90 33 500	+	0,9950	0404 90 89 930	+	0,4843
0403 90 33 900	+	1,0703	0404 90 89 950	+	0,6947
0403 90 39 000	+	1,0783	0404 90 89 990	+	0,7918
0403 90 51 100	+	4,748	0405 10 11 500	+	185,37
0403 90 51 300	+	7,340	0405 10 11 700	+	190,00
0403 90 53 000	+	9,775	0405 10 19 500	+	185,37
0403 90 59 110	+	14,62	0405 10 19 700	+	190,00
0403 90 59 140	+	22,55	0405 10 30 100	+	185,37
0403 90 59 170	+	33,87	0405 10 30 300	+	190,00
0403 90 59 310	+	40,34	0405 10 30 500	+	185,37
0403 90 59 340	+	63,00	0405 10 30 700	+	190,00
0403 90 59 370	+	69,47	0405 10 50 100	+	185,37
0403 90 59 510	+	79,18	0405 10 50 300	+	190,00
0403 90 59 540	+	116,37	0405 10 50 500	+	185,37
0403 90 59 570	+	135,80	0405 10 50 700	+	190,00
0403 90 61 100	+	0,0475	0405 10 90 000	+	196,95
0403 90 61 300	+	0,0734	0405 20 90 500	+	173,78
0403 90 63 000	+	0,0978	0405 20 90 700	+	180,73
0403 90 69 000	+	0,1462	0405 90 10 000	+	240,00
0404 90 21 100	+	61,94	0405 90 90 000	+	190,00
0404 90 21 910	+	4,748	0406 10 20 100	+	—
0404 90 21 950	+	13,87	0406 10 20 230	037	—
0404 90 23 120	+	61,94		039	—
0404 90 23 130	+	94,45		099	24,03
0404 90 23 140	+	99,50		400	24,72
0404 90 23 150	+	107,03		...	36,05
0404 90 23 911	+	4,748	0406 10 20 290	037	—
0404 90 23 913	+	9,775		039	—
0404 90 23 915	+	14,62		099	22,36
0404 90 23 917	+	22,55		400	22,99
0404 90 23 919	+	33,87		...	33,54
0404 90 23 931	+	13,87		037	—
0404 90 23 933	+	17,00		039	—
0404 90 23 935	+	20,66		099	22,36
0404 90 23 937	+	24,43		400	22,99
0404 90 23 939	+	25,54		...	33,54
0404 90 29 110	+	107,83	0406 10 20 300	037	—
0404 90 29 115	+	108,54		039	—
0404 90 29 120	+	109,89		099	9,820
0404 90 29 130	+	117,46		400	11,78
0404 90 29 135	+	120,05		...	14,73
0404 90 29 150	+	130,11			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 10 20 610	037	—	0406 20 90 990	+	—
	039	—	0406 30 31 710	037	—
	099	41,70		039	—
	400	50,04		099	12,55
	...	62,55		400	12,55
0406 10 20 620	037	—		...	18,82
	039	—	0406 30 31 730	037	—
	099	45,73		039	—
	400	54,87		099	18,41
	...	68,59		400	18,41
0406 10 20 630	037	—		...	27,62
	039	—	0406 30 31 910	037	—
	099	51,63		039	—
	400	61,95		099	12,55
	...	77,44		400	12,55
0406 10 20 640	037	—		...	18,82
	039	—	0406 30 31 930	037	—
	099	60,59		039	—
	400	72,70		099	18,41
	...	90,88		400	18,41
0406 10 20 650	037	—		...	27,62
	039	—	0406 30 31 950	037	—
	099	63,07		039	—
	400	38,26		099	26,79
	...	94,61		400	26,79
0406 10 20 660	+	—		...	40,18
0406 10 20 830	037	—	0406 30 39 500	037	—
	039	—		039	—
	099	16,77		099	18,41
	400	20,12		400	18,41
	...	25,15		...	27,62
0406 10 20 850	037	—	0406 30 39 700	037	—
	039	—		039	—
	099	20,33		099	26,79
	400	24,39		400	26,79
	...	30,49		...	40,18
0406 10 20 870	+	—	0406 30 39 930	037	—
0406 10 20 900	+	—		039	—
0406 20 90 100	+	—		099	26,79
0406 20 90 913	037	—		400	26,79
	039	—		...	40,18
	099	39,59	0406 30 39 950	037	—
	400	47,50		039	—
	...	59,38		099	31,78
0406 20 90 915	037	—		400	31,78
	039	—		...	47,66
	099	52,78	0406 30 90 000	037	—
	400	63,34		039	—
	...	79,17		099	31,78
0406 20 90 917	037	—		400	31,78
	039	—		...	47,66
	099	56,07	0406 40 50 000	037	—
	400	67,29		039	—
	...	84,11		099	58,96
0406 20 90 919	037	—		400	49,60
	039	—		...	88,44
	099	62,67			
	400	75,21			
	...	94,01			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 40 90 000	037	—	0406 90 31 119	037	—
	039	—		039	—
	099	58,96		099	45,07
	400	49,60		400	34,60
	...	88,44		...	67,61
0406 90 07 000	037	—	0406 90 31 151	037	—
	039	—		039	—
	099	68,69		099	42,01
	400	97,72		400	32,34
0406 90 08 100	...	103,03	...	63,02	
	037	—	0406 90 33 119	037	—
	039	—		039	—
	099	72,30		099	45,07
400	102,86	400		34,60	
0406 90 08 900	...	108,45	...	67,61	
	+	—	0406 90 33 151	037	—
	037	—		039	—
	039	—		099	42,01
099	68,69	400		32,34	
0406 90 09 100	400	97,72	...	63,02	
	...	103,03	0406 90 33 919	037	—
	+	—		039	—
	037	—		099	39,83
039	—	400		30,57	
0406 90 09 900	099	68,69	...	59,74	
	400	97,72	0406 90 33 951	037	—
	...	103,03		039	—
	+	—		099	39,08
037	—	400		30,08	
0406 90 12 000	...	103,03	...	58,62	
	037	—	0406 90 35 190	037	30,47
	039	—		039	30,47
	099	68,69		099	75,47
400	97,72	400		79,25	
0406 90 14 100	...	103,03	...	113,21	
	037	—	0406 90 35 990	037	—
	039	—		039	—
	099	72,30		099	57,56
400	102,86	400		60,44	
0406 90 14 900	...	108,45	...	86,34	
	+	—	0406 90 37 000	037	—
	037	—		039	—
	039	—		099	74,25
099	68,69	400		102,86	
0406 90 16 100	400	97,72	...	111,38	
	...	103,03	0406 90 61 000	037	42,75
	+	—		039	42,75
	037	—		099	82,02
039	—	400		86,12	
0406 90 16 900	099	70,69	...	123,03	
	400	66,96	0406 90 63 100	037	39,07
	...	106,04		039	39,07
	037	—		099	67,25
039	—	400		100,88	
0406 90 21 900	099	70,69	...	100,88	
	400	66,96	0406 90 23 900	037	—
	...	106,04		039	—
	037	—		099	74,25
039	—	400		102,86	
0406 90 23 900	099	48,04	...	111,38	
	400	27,93	0406 90 25 900	037	—
	...	72,06		039	—
	037	—		099	58,34
039	—	400		31,81	
0406 90 25 900	099	58,34	...	87,51	
	400	31,81	0406 90 27 900	037	—
	...	87,51		039	—
	037	—		099	48,04
039	—	400		27,93	
0406 90 27 900	099	48,04	...	72,06	
	400	27,93	0406 90 29 900	037	—
	...	72,06		039	—
	037	—		099	67,25
039	—	400		100,88	
0406 90 29 900	099	67,25	...	100,88	
	400	100,88	0406 90 31 119	037	—
	...	100,88		039	—
	037	—		099	45,07
039	—	400		34,60	
0406 90 31 119	099	58,96	...	67,61	
	400	49,60	0406 90 31 151	037	—
	...	88,44		039	—
	037	—		099	42,01
039	—	400		32,34	
0406 90 31 151	099	68,69	...	63,02	
	400	97,72	0406 90 33 119	037	—
	...	103,03		039	—
	037	—		099	45,07
039	—	400		34,60	
0406 90 33 119	099	72,30	...	67,61	
	400	102,86	0406 90 33 151	037	—
	...	108,45		039	—
	+	—		099	42,01
037	—	400		32,34	
0406 90 33 151	039	—	...	63,02	
	099	68,69	0406 90 33 919	037	—
	400	97,72		039	—
	...	103,03		099	39,83
+	—	400		30,57	
0406 90 33 919	037	—	...	59,74	
	039	—	0406 90 33 951	037	—
	099	68,69		039	—
	400	97,72		099	39,08
...	103,03	400		30,08	
0406 90 33 951	...	103,03	...	58,62	
	+	—	0406 90 35 190	037	30,47
	037	—		039	30,47
	039	—		099	75,47
099	68,69	400		79,25	
0406 90 35 190	400	97,72	...	113,21	
	...	103,03	0406 90 35 990	037	—
	+	—		039	—
	037	—		099	57,56
039	—	400		60,44	
0406 90 35 990	099	68,69	...	86,34	
	400	97,72	0406 90 37 000	037	—
	...	103,03		039	—
	+	—		099	74,25
037	—	400		102,86	
0406 90 37 000	039	—	...	111,38	
	099	70,69	0406 90 61 000	037	42,75
	400	66,96		039	42,75
	...	106,04		099	82,02
037	—	400		86,12	
0406 90 61 000	039	—	...	123,03	
	099	70,69	0406 90 63 100	037	39,07
	400	66,96		039	39,07
	...	106,04		099	67,25
+	—	400		100,88	
0406 90 63 100	037	—	...	100,88	
	039	—	0406 90 29 900	037	—
	099	48,04		039	—
	400	27,93		099	67,25
...	72,06	400		100,88	

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	
0406 90 63 900	037	31,07	0406 90 81 900	037	—	
	039	31,07		039	—	
	099	46,62		099	57,56	
	400	69,93		400	60,44	
	...	69,93		...	86,34	
0406 90 69 100	+	—	0406 90 85 910	037	30,47	
0406 90 69 910	037	—		039	30,47	
	039	—		099	75,47	
	099	51,51		400	79,25	
	400	77,27		...	113,21	
...	77,27	0406 90 85 991	037	—		
0406 90 73 900	037		—	039	—	
	039		—	099	57,56	
	099		70,37	400	60,44	
	400		73,89	...	86,34	
...	105,56	0406 90 85 995	037	—		
0406 90 75 900	037		—	039	—	
	039		—	099	59,92	
	099		58,71	400	31,81	
	400		33,48	...	89,88	
...	88,06	0406 90 85 999	+	—		
0406 90 76 100	037		—	0406 90 86 100	+	—
	039		—	0406 90 86 200	037	—
	099		43,06		039	—
400	27,27	099	39,59			
...	64,59	400	41,57			
0406 90 76 300	037	—	...	59,38		
	039	—	0406 90 86 300	037	—	
	099	52,73		039	—	
	400	30,26		099	43,39	
...	79,09	400		45,56		
0406 90 76 500	037	—	...	65,08		
	039	—	0406 90 86 400	037	—	
	099	52,73		039	—	
	400	34,92		099	49,09	
...	79,09	400		51,54		
0406 90 78 100	037	—	...	73,63		
	039	—	0406 90 86 900	037	—	
	099	43,06		039	—	
	400	27,27		099	57,63	
...	64,59	400		60,52		
0406 90 78 300	037	—	...	86,45		
	039	—	0406 90 87 100	+	—	
	099	52,73		0406 90 87 200	037	—
	400	30,26			039	—
...	79,09	099			36,61	
0406 90 78 500	037	—	400		38,44	
	039	—	...	54,92		
	099	52,73	0406 90 87 300	037	—	
	400	34,92		039	—	
...	79,09	099		40,13		
0406 90 79 900	037	—		400	42,13	
	039	—	...	60,19		
	099	53,45				
	400	28,91				
...	80,17					

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 90 87 400	037	—	2309 10 15 010	+	—
	039	—	2309 10 15 100	+	—
	099	45,41	2309 10 15 200	+	—
	400	47,68	2309 10 15 300	+	—
	...	68,11	2309 10 15 400	+	—
0406 90 87 951	037	—	2309 10 15 500	+	—
	039	—	2309 10 15 700	+	—
	099	66,49	2309 10 19 010	+	—
	400	69,82	2309 10 19 100	+	—
	...	99,74	2309 10 19 200	+	—
0406 90 87 971	037	—	2309 10 19 300	+	—
	039	—	2309 10 19 400	+	—
	099	55,36	2309 10 19 500	+	—
	400	51,74	2309 10 19 600	+	—
	...	83,04	2309 10 19 700	+	—
0406 90 87 972	099	21,09	2309 10 19 800	+	—
	400	20,55	2309 10 70 010	+	—
	...	31,64	2309 10 70 100	+	14,58
0406 90 87 973	037	—	2309 10 70 200	+	19,44
	039	—	2309 10 70 300	+	24,30
	099	55,36	2309 10 70 500	+	29,16
	400	36,22	2309 10 70 600	+	34,02
	...	83,04	2309 10 70 700	+	38,88
0406 90 87 974	037	—	2309 10 70 800	+	42,77
	039	—	2309 90 35 010	+	—
	099	55,36	2309 90 35 100	+	—
	400	36,22	2309 90 35 200	+	—
	...	83,04	2309 90 35 300	+	—
0406 90 87 979	037	—	2309 90 35 400	+	—
	039	—	2309 90 35 500	+	—
	099	55,36	2309 90 35 700	+	—
	400	36,22	2309 90 39 010	+	—
	...	83,04	2309 90 39 100	+	—
0406 90 88 100	+	—	2309 90 39 200	+	—
0406 90 88 105	037	—	2309 90 39 300	+	—
	039	—	2309 90 39 400	+	—
	099	43,39	2309 90 39 500	+	—
	400	45,56	2309 90 39 600	+	—
	...	65,08	2309 90 39 700	+	—
0406 90 88 300	037	—	2309 90 39 800	+	—
	039	—	2309 90 70 010	+	—
	099	43,39	2309 90 70 100	+	14,58
	400	45,56	2309 90 70 200	+	19,44
	...	65,08	2309 90 70 300	+	24,30
			2309 90 70 500	+	29,16
			2309 90 70 600	+	34,02
			2309 90 70 700	+	38,88
			2309 90 70 800	+	42,77

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6).

Tuttavia, il codice «099» raggruppa tutti i codici di destinazione dal n. 053 al n. 096 (incluso).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun «codice prodotto», l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da «...».

Se non è indicata alcuna destinazione («+»), l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3.

(**) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2217/96 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 1996

che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore unico (standard) originari d'Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 539/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1877/96⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce che il dazio doganale preferenziale è ripristinato, per un determinato prodotto e una determinata origine, se i prezzi del prodotto importato (al lordo del dazio a tasso pieno), per il 70 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi comunitari, sono uguali o superiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione per un periodo, a decorrere dall'applicazione effettiva della sospensione del dazio preferenziale:

- di due giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) di tale regolamento,
- di tre giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) di tale regolamento;

considerando che il regolamento (CE) n. 1985/96 della Commissione⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2917/93⁽⁷⁾, ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁹⁾; sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽¹¹⁾;

considerando che per i garofani a fiore unico (standard) originari d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 2167/96 della Commissione⁽¹²⁾;

considerando che in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore unico (standard) originari d'Israele; che occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di garofani a fiore unico (standard) (codici NC ex 0603 10 13 e ex 0603 10 53) originari d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 modificato, è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 1996.

⁽⁶⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 33.

⁽⁸⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 96.

⁽¹¹⁾ GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

⁽¹²⁾ GU n. L 290 del 13. 11. 1996, pag. 10.

⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. L 79 del 29. 3. 1996, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 249 dell'1. 10. 1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 264 del 17. 10. 1996, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1996.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2218/96 DELLA COMMISSIONE**del 20 novembre 1996****che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2131/96⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto;

considerando che il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE)

n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 189 del 30. 7. 1996, pag. 71.

⁽³⁾ GU n. L 285 del 7. 11. 1996, pag. 6.

ALLEGATO I

del regolamento della Commissione, del 20 novembre 1996, che fissa i dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in ECU/t)

Codice NC	Dazio all'importazione (*)			
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) (1) (6)	ACP Bangladesh (1) (2) (3) (4)	Basmati India (5) articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95	Basmati Pakistan (7) articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95
1006 10 21	(8)	140,81		
1006 10 23	(8)	140,81		
1006 10 25	(8)	140,81		
1006 10 27	(8)	140,81		
1006 10 92	(8)	140,81		
1006 10 94	(8)	140,81		
1006 10 96	(8)	140,81		
1006 10 98	(8)	140,81		
1006 20 11	(8)	177,31		
1006 20 13	(8)	177,31		
1006 20 15	(8)	177,31		
1006 20 17	314,91	153,12	64,91	264,91
1006 20 92	(8)	177,31		
1006 20 94	(8)	177,31		
1006 20 96	(8)	177,31		
1006 20 98	314,91	153,12	64,91	264,91
1006 30 21	(8)	271,09		
1006 30 23	(8)	271,09		
1006 30 25	(8)	271,09		
1006 30 27	(8)	271,09		
1006 30 42	(8)	271,09		
1006 30 44	(8)	271,09		
1006 30 46	(8)	271,09		
1006 30 48	(8)	271,09		
1006 30 61	(8)	271,09		
1006 30 63	(8)	271,09		
1006 30 65	(8)	271,09		
1006 30 67	(8)	271,09		
1006 30 92	(8)	271,09		
1006 30 94	(8)	271,09		
1006 30 96	(8)	271,09		
1006 30 98	(8)	271,09		
1006 40 00	(8)	84,38		

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio (GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85), modificato.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU n. L 88 del 9. 4. 1991, pag. 7), modificato.

(5) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1), modificata.

(6) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana, riduzione di 250 ECU/t [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1503/96].

(7) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine del Pakistan, riduzione di 50 ECU/t [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1503/96].

(8) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (ECU/t)	(¹)	314,91	572,00	363,30	572,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (\$/t)	—	407,02	368,75	380,00	420,00	—
b) Prezzo fob (\$/t)	—	—	—	350,00	390,00	—
c) Noli marittimi (\$/t)	—	—	—	30,00	30,00	—
d) Fonte	—	USDA	USDA	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 2219/96 DELLA COMMISSIONE**del 20 novembre 1996****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/96⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1, considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1195/96 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2181/96⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 291 del 14. 11. 1996, pag. 24.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 20 novembre 1996, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	20,80	5,90
1701 11 90 ⁽¹⁾	20,80	11,39
1701 12 10 ⁽¹⁾	20,80	5,71
1701 12 90 ⁽¹⁾	20,80	10,87
1701 91 00 ⁽²⁾	24,00	13,61
1701 99 10 ⁽²⁾	24,00	8,71
1701 99 90 ⁽²⁾	24,00	8,71
1702 90 99 ⁽³⁾	0,24	0,40

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 2220/96 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 1996

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1890/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU n. L 249 dell'1. 10. 1996, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 novembre 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 45	204	48,6
	999	48,6
0707 00 40	624	124,4
	999	124,4
0709 90 79	052	81,7
	999	81,7
0805 20 31	204	106,5
	999	106,5
0805 20 33, 0805 20 35, 0805 20 37, 0805 20 39	052	62,2
	999	62,2
0805 30 40	052	73,6
	400	84,0
	528	44,9
	600	71,5
	999	68,5
	0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	052
0808 20 67	060	46,5
	064	43,5
	400	77,9
	404	59,9
	999	59,6
	052	70,8
	064	82,6
	400	80,9
	624	63,2
	999	74,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2221/96 DELLA COMMISSIONE
del 20 novembre 1996
che fissa i tassi di conversione agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che i tassi di conversione agricoli sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2145/96 della Commissione⁽³⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3813/92, il tasso di conversione agricolo di una moneta è modificato, a meno che non entrino in gioco periodi di conferma, quando il divario monetario con il tasso rappresentativo di mercato supera determinati livelli;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato sono stabiliti in funzione del periodo di riferimento di base o, se del caso, dei periodi di conferma, fissati conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽⁵⁾; che il paragrafo 2 dell'articolo 2 prevede che, qualora il valore assoluto della differenza tra i divari monetari di due Stati membri, calcolati in funzione della media dei tassi dell'ecu di tre giorni di quotazione consecutivi, superi sei punti, i tassi rappresentativi di mercato sono adattati in base ai suddetti tre giorni;

considerando che, in base ai tassi di cambio constatati dal 10 al 20 novembre 1996, è necessario fissare un nuovo tasso di conversione agricolo per il franco belga;

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, un tasso di conver-

sione agricolo fissato in anticipo deve essere adattato qualora il divario con il tasso di conversione in vigore al momento in cui si verifica il tasso generatore dell'importo considerato supera quattro punti; che, in tal caso, il tasso di conversione agricolo prefissato viene avvicinato al tasso vigente fino ad ottenere un divario di quattro punti con questo tasso; che è opportuno precisare il tasso che sostituisce il tasso di conversione agricolo prefissato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissati i tassi di conversione agricoli riportati nell'allegato I.

Articolo 2

Nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1068/93, il tasso di conversione agricolo prefissato è sostituito dal tasso dell'ecu della moneta considerata, indicato nell'allegato II:

- tabella A, se il tasso dell'ecu è maggiore del tasso prefissato, oppure
- tabella B, se il tasso dell'ecu è inferiore al tasso prefissato.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 2145/96 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 286 dell'8. 11. 1996, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁵⁾ GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

ALLEGATO I

Tassi di conversione agricoli

1 ECU =	39,6918	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,49997	corone danesi
	1,92441	marchi tedeschi
	311,761	dracme greche
	198,202	scudi portoghesi
	6,61023	franchi francesi
	6,02811	marchi finlandesi
	2,15852	fiorini olandesi
	0,812908	sterline irlandesi
	1 973,93	lire italiane
	13,5396	scellini austriaci
	165,198	pesete spagnole
	8,64446	corone svedesi
	0,809915	sterline britanniche

ALLEGATO II

Tassi di conversione agricoli prefissati e ritoccati

Tabella A			Tabella B		
1 ECU =	38,1652	franchi belgi e franchi lussemburghesi	1 ECU =	41,3456	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,21151	corone danesi		7,81247	corone danesi
	1,85039	marchi tedeschi		2,00459	marchi tedeschi
	299,770	dracme greche		324,751	dracme greche
	190,579	scudi portoghesi		206,460	scudi portoghesi
	6,35599	franchi francesi		6,88566	franchi francesi
	5,79626	marchi finlandesi		6,27928	marchi finlandesi
	2,07550	fiorini olandesi		2,24846	fiorini olandesi
	0,781642	sterline irlandesi		0,846779	sterline irlandesi
	1 898,01	lire italiane		2 056,18	lire italiane
	13,0188	scellini austriaci		14,1038	scellini austriaci
	158,844	pesete spagnole		172,081	pesete spagnole
	8,31198	corone svedesi		9,00465	corone svedesi
	0,778764	sterline britanniche		0,843661	sterline britanniche

REGOLAMENTO (CE) N. 2222/96 DEL CONSIGLIO**del 18 novembre 1996****che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che il mercato delle carni bovine ha subito gravi perturbazioni, soprattutto a causa delle preoccupazioni dei consumatori circa l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE); che tale situazione ha causato un degrado rapido e continuo del mercato che si manifesta in particolare con un forte calo del consumo, la caduta dei prezzi pagati ai produttori e gli acquisti all'intervento pubblico; che secondo le previsioni, il consumo rischia di non risalire in tempi brevi al precedente livello, nonostante le numerose misure prese dalla Comunità in questo campo; che è pertanto opportuno adottare disposizioni volte a riequilibrare il mercato, pur mantenendo operativi i regimi di sostegno nel settore delle carni bovine; che a tale scopo è indispensabile orientare meglio la produzione in funzione del livello del consumo;

considerando che, nell'adottare il regolamento (CE) n. 1997/96 ⁽³⁾, il Consiglio ha già preso talune misure urgenti per quanto riguarda in particolare l'aumento del quantitativo massimo da acquistare all'intervento, necessario sino a metà novembre 1996; che tale regolamento dà seguito solo in parte alla proposta della Commissione, poiché il Consiglio ha dichiarato che avrebbe deliberato in un secondo tempo sugli altri elementi di tale proposta, compresi altri eventuali aumenti di tale quantitativo massimo;

considerando che il premio speciale per bovini maschi di cui all'articolo 4b) del regolamento (CE) n. 805/68 ⁽⁴⁾ può essere attualmente concesso, per fasce di età, due volte nella vita di ogni animale; che la concessione di un secondo premio a tori di età superiore a 22 mesi provoca la produzione di animali particolarmente pesanti; che, per rimediare a tale situazione, occorre eliminare questo

secondo pagamento; che tale misura dev'essere accompagnata da un aumento dell'importo di tale premio unico, al fine di evitare una penalizzazione economica dei produttori;

considerando che, in taluni Stati membri, esistono mandrie di tori allevate in regioni di produzione estensiva tradizionale; che, per permettere a questo tipo di produzione di adeguarsi alla nuova situazione, occorre autorizzare gli Stati membri interessati a mantenere, a titolo transitorio, la concessione del secondo premio negli anni 1997 e 1998, pur limitando il numero di animali che possono così beneficiare del premio e fissando l'importo del secondo premio in modo che la somma dei due premi ricevuti sia equivalente alla somma dei due premi che possono essere concessi agli animali castrati;

considerando che il numero totale di animali che possono beneficiare, in ogni anno civile, del premio speciale dipende dai massimali regionali stabiliti dall'articolo 4b), paragrafi 3 e 3 bis del regolamento (CEE) n. 805/68; che, secondo l'esperienza acquisita, il numero di animali per i quali sono domandati i premi è in alcuni Stati membri nettamente inferiore e in altri nettamente superiore a detti massimali; che, per adeguare i massimali al reale livello della produzione, è opportuno ridefinirli in base alle domande effettive e, allo scopo di regolare il quantitativo totale prodotto, è inoltre opportuno ridurre del 5 % i massimali modificati, tranne gli Stati membri in cui le domande superano i massimali di oltre il 5 %; che è inoltre opportuno adattare il massimale regionale fissato per la Spagna in funzione della particolare evoluzione ivi constatata;

considerando che il ritiro temporaneo dal circuito di utilizzazione dei diritti al premio per vacca nutrice può contribuire a controllare la produzione; che, a tal fine, è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare le misure necessarie per quanto riguarda i diritti non utilizzati dai produttori e riservati alla riserva nazionale;

considerando che, al fine di incoraggiare la produzione estensiva, l'articolo 4h) del regolamento (CEE) n. 805/68 prevede la concessione di un importo complementare al premio speciale e al premio per vacca nutrice a condizione che il coefficiente di densità accertato per l'azienda interessata sia inferiore a 1,4 UBA per ettaro di superficie foraggera; che, per rendere più efficace tale misura, sia dal punto di vista dell'estensivizzazione, sia da quello del contenimento della produzione, è opportuno prevedere il pagamento di un importo più elevato qualora il coefficiente di densità accertato sia inferiore a 1 UBA/ha;

⁽¹⁾ GU n. C 300 del 10. 10. 1996, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. C 320 del 28. 10. 1996.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1997/96 del Consiglio, del 14 ottobre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU n. L 267 del 19. 10. 1996, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1997/96 (GU n. L 267 del 19. 10. 1996, pag. 1).

considerando che il risanamento del mercato delle carni bovine richiede la riduzione del numero di animali offerti sul mercato incentivando maggiormente il ritiro e/o la commercializzazione di giovani animali leggeri; che, a tal fine, devono essere migliorati gli effetti del premio alla trasformazione previsto dall'articolo 4i) del regolamento (CEE) n. 805/68 sul livello della produzione; che, pur salvaguardando l'applicazione facoltativa di tale premio da parte degli Stati membri, occorre estenderne il campo d'applicazione a tutti i vitelli maschi; che, per far sì che, a seconda dei casi, l'importo o gli importi del premio possano essere adeguati alle esigenze del regime, è inoltre opportuno incaricare la Commissione della loro fissazione;

considerando che l'introduzione di un premio all'immissione precoce sul mercato dei vitelli può parimenti contribuire a riequilibrare il mercato; che per far in modo che tale premio sia adeguato alle condizioni di produzione negli Stati membri, occorre definire l'ammissibilità a detto premio dei vitelli negli Stati membri in funzione del peso carcassa medio dei vitelli macellati in ciascuno Stato membro, accertato statisticamente; che tale peso medio può variare all'interno di uno Stato membro; che occorre pertanto prevedere che la Commissione possa autorizzare l'applicazione del premio a livello regionale; che per evitare sviamenti di traffico è necessario un periodo di detenzione; che la Commissione dovrebbe essere incaricata di fissare l'importo del premio per i medesimi motivi indicati nel caso del premio alla trasformazione;

considerando che le produzioni e le attese dei consumatori variano notevolmente da uno Stato membro all'altro; che è quindi opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di scegliere se applicare il premio alla trasformazione o il premio all'immissione precoce sul mercato, con l'obbligo tuttavia di applicare almeno uno dei due nel periodo compreso tra il 1° dicembre 1996 e il 30 novembre 1998;

considerando che, dopo sei mesi, è opportuno verificare l'efficacia del regime del premio all'immissione precoce sul mercato dei vitelli e del premio alla trasformazione, nonché della buona applicazione che ne è stata fatta, alla luce, in particolare, dell'effetto ottenuto rispetto all'obiettivo di una riduzione di circa 1 000 000 di vitelli immessi nella produzione di carne rossa, della ripartizione degli sforzi di adattamento tra gli Stati membri e di eventuali distorsioni commerciali;

considerando che i quantitativi che devono essere acquistati in seguito al manifestarsi della crisi della BSE rischiano di provocare un superamento dei massimali fissati dall'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68; che, per evitare che l'applicazione di tali massimali induca a ricorrere alla cosiddetta «rete di sicurezza» prevista all'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento di cui sopra, occorre elevare tali massimali, per gli anni 1996 e

1997, a livelli corrispondenti alle esigenze del mercato; che, per poter reagire più rapidamente alle fluttuazioni del mercato, occorre prevedere che il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, possa modificare il massimale di acquisti all'intervento;

considerando che l'acquisto temporaneo all'intervento di animali leggeri può contribuire anch'esso a riequilibrare il mercato delle carni bovine; che occorre a tale scopo istituire un regime speciale d'intervento che si applichi agli interventi dell'autunno 1997;

considerando che, per far fronte alla particolare situazione creata in seguito all'unificazione della Germania, l'articolo 4k) del regolamento (CEE) n. 805/68 prevede, in deroga all'applicazione del limite dei novanta animali e dei regimi di massimali regionali e individuali nel settore dei premi speciali e del premio per vacca nutrice, un regime di massimali regionali speciali per il territorio dei nuovi Länder tedeschi; che, alla fine del 1998, il processo di organizzazione della produzione bovina nei nuovi Länder tedeschi sarà abbastanza progredito perché non siano indispensabili misure specifiche; che è comunque opportuno prevedere alcune misure di adeguamento;

considerando che possono rivelarsi necessarie misure volte a consentire una transizione dalle disposizioni precedenti a quelle previste dal presente regolamento, anche prima della messa in applicazione delle nuove disposizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 805/68 è modificato come segue:

1) All'articolo 4b):

a) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

•2. Il premio è concesso al massimo:

- a) una volta nella vita di ogni bovino maschio non castrato di età compresa tra 10 e 21 mesi; ovvero
- b) due volte nella vita di ogni bovino maschio castrato,
 - la prima volta quando ha raggiunto 10 mesi di età,
 - la seconda volta quando ha raggiunto 22 mesi di età.

Per beneficiare del premio, ogni capo che sia oggetto di una domanda deve essere detenuto dal produttore a fini di ingrasso durante un periodo da determinare.;

b) al paragrafo 3:

— la cifra, per la Germania, di «3 092 667» è sostituita da «2 966 619» ed è soppresso il testo fra parentesi,

— è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, a titolo degli anni 1997 e 1998, si applicano i seguenti massimali regionali:

Belgio	235 149
Danimarca	277 110
Germania	1 782 700
[compreso il massimale regionale particolare relativo al premio speciale di cui all'articolo 4k), paragrafo 1, lettera a) applicabile ai nuovi Länder]	
Grecia	140 130
Spagna	603 674
Francia	1 754 732
Irlanda	1 002 458
Italia	598 746
Lussemburgo	18 962
Paesi Bassi	157 932
Austria	423 400
Portogallo	154 897
Finlandia	241 553
Svezia	226 328
Regno Unito	1 419 811»;

c) al paragrafo 5, primo comma, il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

«In questo caso, per gli animali maschi non castrati, i criteri di età di cui al paragrafo 2, lettera a) sono sostituiti dal peso minimo di 200 chilogrammi.»;

d) al paragrafo 6, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«6. Per singolo capo avente diritto, l'importo del premio è fissato a:

- 108,7 ecu per bovino maschio castrato,
- 135 ecu per bovino maschio non castrato.»;

e) è inserito il seguente paragrafo:

«7 bis. In deroga al paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri, a titolo di un periodo transitorio comprendente gli anni civili 1997 e 1998 e limitatamente ad un numero di animali non superiore al 3 % dei rispettivi massimali regionali, possono scegliere di concedere il premio una seconda volta nella vita di ciascun bovino maschio non castrato. In tal caso, il premio è concesso soltanto:

- dopo che l'animale in questione abbia raggiunto l'età di 22 mesi, e
- a condizione che sia stato allevato in una regione di produzione estensiva tradizionale nello Stato membro interessato.

L'importo del secondo premio è fissato a 81 ecu per animale avente diritto.»

2) All'articolo 4f), paragrafo 4, dopo il primo trattino è inserito il seguente testo:

«— le misure relative ai diritti individuali non utilizzati nel 1997 e 1998 e riversati nella riserva nazionale.»

3) All'articolo 4 h), il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I produttori che beneficiano del premio speciale e/o del premio per vacca nutrice possono beneficiare di un importo complementare:

— di 36 ecu per premio concesso, a condizione che il coefficiente di densità accertato per le loro aziende durante l'anno civile sia inferiore a 1,4 UBA/ha, ovvero

— di 52 ecu per premio concesso, a condizione che il coefficiente di densità accertato per le loro aziende durante l'anno civile sia inferiore a 1 UBA/ha.»

4) Il testo dell'articolo 4 i) è sostituito dal seguente:

«Articolo 4 i)

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che gli operatori possano beneficiare di un premio alla trasformazione dei giovani vitelli maschi originari della Comunità ritirati dalla produzione prima di aver superato dieci giorni di età. Essi possono, tuttavia, decidere di concedere il premio agli animali di cui sopra che siano stati ritirati dalla produzione prima dei venti giorni di età, a condizione che essi prendano le misure necessarie per garantire che tali animali non entrino nella catena alimentare umana.

2. Fino al 30 novembre 1998, gli Stati membri possono concedere un premio per l'immissione precoce sul mercato dei vitelli. Questo premio è concesso alla macellazione, in uno Stato membro, di ciascun vitello:

— di peso carcassa pari o inferiore al peso carcassa medio dei vitelli macellati nello Stato membro interessato, decurtato del 15 %. Il peso carcassa medio per Stato membro è quello che si evince dai dati statistici Eurostat per il 1995, o a qualsiasi altra informazione statistica per tale anno, ufficialmente pubblicata e accettata dalla Commissione,

— che sia stato detenuto, immediatamente prima della macellazione, nello Stato membro di macellazione per un periodo da determinarsi.

3. Nel periodo dal 1° dicembre 1996 al 30 novembre 1998, ciascuno Stato membro applica almeno uno dei due regimi di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2.

4. Salvo casi eccezionali debitamente giustificati, i premi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono pagati entro un termine che non può superare cinque mesi a decorrere dal giorno della presentazione della domanda.

5. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 27,

- adotta le modalità d'applicazione del presente articolo,
- determina i pesi carcassa massimi dei vitelli di cui al paragrafo 2, applicabili in ciascuno Stato membro,
- fissa l'importo del premio di trasformazione ad un livello o, se del caso, a livelli diversi e appropriati per consentire il ritiro di un numero sufficiente di vitelli in funzione delle esigenze del mercato,
- fissa l'importo del premio di immissione precoce sul mercato ad un livello appropriato per consentire la macellazione di un numero sufficiente di vitelli in funzione delle esigenze del mercato,
- può autorizzare, all'interno di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo, l'applicazione regionale differenziata del premio di immissione precoce sul mercato, purché gli animali siano stati detenuti immediatamente prima della macellazione nella regione di macellazione per un periodo da determinarsi,
- può sospendere la concessione dell'uno o dell'altro premio di cui al presente articolo.

6. La Commissione verificherà se, sei mesi dopo la loro entrata in vigore, i regimi previsti dal presente articolo hanno dato risultati soddisfacenti.

In caso contrario, la Commissione sottoporrà al Consiglio un'appropriata proposta sulla quale quest'ultimo delibererà a maggioranza qualificata, tenendo conto, segnatamente, della ripartizione degli sforzi di adattamento tra gli Stati membri e di eventuali distorsioni commerciali.»

5) All'articolo 4 k), paragrafo 1:

a) alla lettera a): le cifre «660 323» e «180 000» sono sostituite, rispettivamente, da «235 316» e «306 048»;

b) la lettera b) è soppressa.

6) Con effetto dal 1° gennaio 1999, il testo dell'articolo 4 k) è sostituito dal seguente:

«Articolo 4 k)

1. Per il territorio dei nuovi Länder tedeschi:

a) si applicano tutte le disposizioni relative ai regimi di premi applicabili nel resto della Comunità, fatte salve le disposizioni del presente articolo;

b) la Germania stabilisce e comunica ad ogni produttore il rispettivo massimale individuale di diritti al premio per vacca nutrice previsto all'articolo 4 d), paragrafo 2, in base al numero di capi per i quali il produttore in questione ha beneficiato del premio per vacca nutrice per il 1998.

Nel caso in cui circostanze naturali abbiano causato il mancato pagamento o un pagamento in misura ridotta del premio per il 1998, può essere preso in considerazione il numero di capi corrispondente ai pagamenti effettuati nel corso del 1997.

Nel caso in cui nel 1998 non venga pagato il premio o venga pagato un premio in misura ridotta in seguito all'applicazione delle sanzioni previste allo scopo, si prende in considerazione il numero di capi accertato durante il controllo che ha dato luogo a tali sanzioni;

c) dopo l'instaurazione dei massimali individuali, qualora la somma totale dei diritti attribuiti ai produttori le cui aziende sono situate nei nuovi Länder tedeschi sia inferiore al massimale regionale precedentemente fissato per il territorio in questione, i diritti restanti sono soppressi, ad eccezione di un certo numero non superiore al 3 % della somma totale dei massimali attribuiti a questi produttori, che è aggiunto dalla Germania alla riserva nazionale di cui all'articolo 4 f), paragrafo 1.

La nuova riserva così costituita si applica all'intero territorio tedesco. In nessun caso il totale dei diritti attribuiti ai produttori situati nei nuovi Länder tedeschi maggiorato del 3 % destinato alla riserva, può superare il massimale regionale attribuito a tale territorio.

2. La Commissione adotta all'occorrenza le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 27.»

7) All'articolo 6, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tali acquisti non possono superare, all'anno e per tutta la Comunità, i quantitativi seguenti:

- 550 000 tonnellate per il 1996,
- 500 000 tonnellate per il 1997,
- 350 000 tonnellate a decorrere dal 1998.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare tali quantitativi.»

8) Il testo dell'articolo 6 a) è sostituito dal seguente:

«Articolo 6 a)

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 2 e qualora lo esiga la situazione del mercato, può essere decisa, nell'ambito di procedure di gara, a decorrere dalla prima gara del mese di settembre 1997 fino all'ultima del mese di dicembre 1997, secondo quanto disposto nelle modalità di applicazione relative all'intervento nel settore delle carni bovine, l'acquisto da parte degli organismi d'intervento in uno o più Stati membri o in una regione di uno Stato membro di talune carni fresche o refrigerate, provenienti da bovini maschi magri originari della Comunità.

2. I quantitativi di carni acquistate a norma del paragrafo 1 sono presi in considerazione per l'applicazione dei massimali d'acquisto di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

3. La Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 27.

Articolo 2

La Commissione adotta, all'occorrenza, misure volte a consentire la transizione dal regime precedente alle nuove disposizioni previste dal presente regolamento, secondo la

procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Si applicano:

- dal 1° dicembre 1996, l'articolo 1, punto 4;
- dal 1° gennaio 1997, l'articolo 1, punti 1, 3, 5 e 8;
- dal 1° gennaio 1999, l'articolo 1, punto 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 novembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. YATES

DIRETTIVA 96/62/CE DEL CONSIGLIO**del 27 settembre 1996****in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato ⁽³⁾,

considerando che il quinto programma d'azione in materia ambientale del 1992, la cui impostazione generale è stata approvata dal Consiglio e dai rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio nella risoluzione 93/C 138/01 del 1° febbraio 1993 ⁽⁴⁾, prevede la modifica dell'attuale normativa sugli inquinanti atmosferici; che tale programma raccomanda di fissare obiettivi a lungo termine in materia di qualità dell'aria;

considerando che per tutelare l'ambiente nel suo complesso e la salute umana è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni di inquinanti atmosferici nocivi e stabilire valori limite e/o soglie di allarme per i livelli di inquinamento dell'aria ambiente;

considerando che, al fine di tener conto dei meccanismi specifici di formazione dell'ozono, può rivelarsi necessario integrare o sostituire detti valori limite e soglie di allarme con valori obiettivo;

considerando che i valori numerici da attribuire ai valori limite, alle soglie di allarme e, per quanto riguarda l'ozono, ai valori obiettivo e/o ai valori limite e alle soglie di allarme devono basarsi sui risultati dei lavori condotti da gruppi scientifici internazionali operanti nel settore;

considerando che la Commissione deve eseguire studi per analizzare gli effetti dell'azione combinata dei diversi inquinanti o delle diverse fonti di inquinamento nonché l'effetto del clima sull'attività dei vari inquinanti esaminati nel contesto della presente direttiva;

considerando che la qualità dell'aria ambiente deve essere valutata sulla base dei valori limite e/o delle soglie di allarme e, per quanto riguarda l'ozono, sulla base dei valori obiettivo e/o dei valori limite tenendo conto delle dimensioni delle popolazioni e degli ecosistemi esposti all'inquinamento atmosferico nonché dell'ambiente;

considerando che, al fine di garantire la comparabilità dei risultati della valutazione della qualità dell'aria ambiente basata su misurazioni effettuate negli Stati membri, l'ubicazione e il numero dei punti di campionamento e i metodi di misurazione di riferimento devono essere specificati nel momento in cui vengono stabiliti i valori da stabilire per le soglie di allarme, i valori limite e i valori obiettivo;

considerando che, per consentire l'impiego di altre tecniche di valutazione della qualità dell'aria ambiente oltre a quelle della misurazione diretta, è necessario definire i criteri per l'impiego e il grado di precisione richiesti da tali tecniche;

considerando che le misure generali stabilite nell'ambito della presente direttiva devono essere completate da altre misure specifiche per le singole sostanze trattate;

considerando che tali misure specifiche devono essere adottate quanto prima ai fini del conseguimento degli obiettivi generali della presente direttiva;

considerando che si devono raccogliere dati preliminari rappresentativi in merito ai livelli degli inquinanti;

considerando che, per tutelare l'ambiente nel suo complesso e la salute umana, è necessario che gli Stati membri intervengano quando vengono superati i valori limite al fine di conformarsi a tali valori entro il termine stabilito;

considerando che le misure adottate dagli Stati membri devono tener conto delle prescrizioni stabilite dai regolamenti in materia di funzionamento degli impianti industriali a norma della legislazione comunitaria nel settore della prevenzione e della riduzione integrate dell'inquinamento, allorquando tale legislazione è applicabile;

considerando che, dati i tempi necessari per attuare e rendere operanti tali azioni, potrebbe rivelarsi necessario fissare margini temporanei di superamento del valore limite;

⁽¹⁾ GU n. C 216 del 6. 8. 1994, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 110 del 2. 5. 1995, pag. 5.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 16 giugno 1995 (GU n. C 166 del 3. 7. 1995, pag. 173), posizione comune del Consiglio del 30 novembre 1995 (GU n. C 59 del 28. 2. 1996, pag. 24) e decisione del Parlamento europeo del 22 maggio 1996 (GU n. C 166 del 10. 6. 1996, pag. 63).

⁽⁴⁾ GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1.

considerando che negli Stati membri possono esistere zone in cui i livelli di inquinamento superano il valore limite, ma rientrano nel margine di superamento consentito; che la conformità al valore limite deve essere conseguita entro il limite di tempo specificato;

considerando che gli Stati membri devono consultarsi qualora il livello di un inquinante superi, o vi sia rischio che superi il valore limite più il margine di superamento o, a seconda dei casi, la soglia di allarme, in seguito ad un inquinamento significativo che abbia origine in un altro Stato membro;

considerando che l'istituzione di soglie di allarme alle quali dovrebbero essere adottate misure precauzionali renderà possibile limitare le conseguenze degli episodi di inquinamento sulla salute umana;

considerando che nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite gli Stati membri devono adoperarsi per preservare la migliore qualità dell'aria ambiente compatibile con uno sviluppo sostenibile;

considerando che, per facilitarne la gestione e il confronto, i dati devono essere trasmessi alla Commissione in forma normalizzata;

considerando che l'attuazione di una politica generale e completa in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente deve poggiare su solidi fondamenti tecnici e scientifici e basarsi sul costante scambio di opinioni con gli Stati membri;

considerando la necessità di evitare di aumentare inutilmente il numero di informazioni che gli Stati membri devono trasmettere, che le informazioni raccolte dalla Commissione in applicazione della presente direttiva sono utili per l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) e possono essere pertanto comunicate a quest'ultima dalla Commissione;

considerando che può essere opportuno procedere ai necessari adeguamenti dei criteri e delle tecniche utilizzati per la valutazione della qualità dell'aria ambiente al progresso scientifico e tecnico e stabilire le disposizioni necessarie per gli scambi di informazioni previsti dalla presente direttiva; che, allo scopo di agevolare l'esecuzione dei lavori a tal fine, si deve istituire una procedura intesa ad instaurare una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato;

considerando che, per promuovere lo scambio reciproco delle informazioni fra gli Stati membri e l'AEA, la Commissione, con l'assistenza dell'AEA, dovrà pubblicare ogni tre anni una relazione sulla qualità dell'aria ambiente nella Comunità;

considerando che le sostanze già disciplinate dalla direttiva 80/779/CEE, del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione⁽¹⁾, dalla direttiva 82/884/CEE, del 3 dicembre 1982; concernente un valore

minimo per il piombo contenuto nell'atmosfera⁽²⁾, dalla direttiva 85/203/CEE, del 7 marzo 1985, concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto⁽³⁾ e dalla direttiva 92/72/CEE, del 21 settembre 1992, sull'inquinamento dell'aria provocato dall'ozono⁽⁴⁾, devono essere considerate prioritarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivi

Obiettivo generale della direttiva è definire i principi di base di una strategia comune volta a:

- definire e stabilire obiettivi di qualità dell'aria ambiente nella Comunità europea al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso;
- valutare la qualità dell'aria ambiente negli Stati membri in base a metodi e criteri comuni;
- disporre di informazioni adeguate sulla qualità dell'aria ambiente e far sì che siano rese pubbliche, tra l'altro mediante soglie d'allarme;
- mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove è buona, e migliorarla negli altri casi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

- 1) «aria ambiente»: l'aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro;
- 2) «inquinante»: qualsiasi sostanza immessa direttamente o indirettamente dall'uomo nell'aria ambiente che può avere effetti nocivi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso;
- 3) «livello»: concentrazione nell'aria ambiente o deposito di un inquinante su una superficie in un dato periodo di tempo;
- 4) «valutazione»: qualsiasi metodo impiegato per misurare, calcolare, prevedere o stimare il livello di un inquinante nell'aria ambiente;
- 5) «valore limite»: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e/o sull'ambiente nel

(1) GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48).

(2) GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE.

(3) GU n. L 87 del 27. 3. 1985, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE.

(4) GU n. L 297 del 13. 10. 1992, pag. 1.

suo complesso, che dovrà essere raggiunto entro un dato termine e in seguito non superato;

- 6) «valore obiettivo»: livello fissato al fine di evitare a lungo termine ulteriori effetti nocivi sulla salute umana e/o sull'ambiente nel suo complesso, che dovrà essere raggiunto per quanto possibile nel corso di un dato periodo;
- 7) «soglia di allarme»: livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata e raggiunto il quale gli Stati membri devono immediatamente intervenire a norma della presente direttiva;
- 8) «margine di superamento»: la percentuale del valore limite nella cui misura tale valore può essere superato alle condizioni stabilite dalla presente direttiva;
- 9) «zona»: parte del territorio degli Stati membri da essi delimitata;
- 10) «agglomerato»: zona con una concentrazione di popolazione superiore a 250 000 abitanti o, allorché la concentrazione di popolazione è pari o inferiore a 250 000 abitanti, una densità abitativa per km² tale da rendere necessarie per gli Stati membri la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente.

Articolo 3

Attuazione e responsabilità

Ai fini dell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri sono tenuti a designare ai livelli appropriati le autorità competenti e gli organismi incaricati di:

- attuare la presente direttiva;
- valutare la qualità dell'aria ambiente;
- autorizzare dispositivi di misurazione (metodi, apparecchi, reti, laboratori);
- garantire la qualità delle misurazioni effettuate dai dispositivi di misurazione, accertando il rispetto di tale qualità da parte di detti dispositivi, in particolare con i controlli interni della qualità in base, tra l'altro, ai requisiti delle norme europee in materia di garanzia della qualità;
- effettuare l'analisi dei metodi di valutazione;
- coordinare, sul proprio territorio, i programmi di garanzia della qualità su scala comunitaria organizzati dalla Commissione.

Qualora gli Stati membri forniscano alla Commissione l'informazione di cui al primo comma, essi la rendono accessibile al pubblico.

Articolo 4

Determinazione dei valori limite e delle soglie di allarme per l'aria ambiente

1. Per gli inquinanti elencati nell'allegato I, la Commissione trasmette al Consiglio le proposte relative alla fissazione dei valori limite, e in modo adeguato, delle soglie di allarme, sulla base del seguente calendario:

- non oltre il 31 dicembre 1996 per gli inquinanti 1-5;
- a norma dell'articolo 8 della direttiva 92/72/CEE per l'ozono;
- non oltre il 31 dicembre 1997 per gli inquinanti 7 e 8;
- nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 31 dicembre 1999 per gli inquinanti 9-13.

Ai fini della fissazione dei valori limite e, in modo adeguato, delle soglie di allarme, si tiene conto, a titolo di esempio, dei fattori indicati nell'allegato II.

Per quanto concerne l'ozono, tali proposte terranno conto dei meccanismi specifici di formazione di questo inquinante e, a tal fine, potranno prevedere valori obiettivo e/o valori limite.

In caso di superamento di un valore obiettivo fissato per l'ozono gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate per il raggiungimento di detto valore. In base a tali informazioni la Commissione valuta se siano necessarie misure addizionali a livello comunitario e presenta, se del caso, proposte al Consiglio.

Per gli inquinanti, la Commissione trasmette al Consiglio le proposte relative alla fissazione dei valori limite e, in modo adeguato, delle soglie di allarme se risultasse, sulla base del progresso scientifico e considerando i criteri indicati nell'allegato III, che occorre evitare, prevenire o ridurre nella Comunità gli effetti nocivi di detti inquinanti sulla salute umana e/o sull'ambiente nel suo complesso.

2. La Commissione provvede, sulla scorta dei dati più recenti della ricerca scientifica nei settori epidemiologico e ambientale in questione nonché degli ultimi progressi della metrologia, al riesame degli elementi su cui si basano i valori limite e le soglie di allarme di cui al paragrafo 1.

3. Allorquando sono stabiliti valori limite e soglie d'allarme, sono fissati i criteri e le tecniche riguardanti:

- a) la misurazione di cui valersi nell'attuare la legislazione di cui al paragrafo 1:
 - ubicazione dei punti di campionamento,
 - numero minimo dei punti di campionamento,
 - tecniche di misurazione di riferimento e di campionamento;
- b) l'impiego di altre tecniche di valutazione della qualità dell'aria ambiente, in particolare la modellizzazione:
 - la risoluzione spaziale per la modellizzazione ed i metodi di valutazione obiettiva,
 - le tecniche di riferimento per la modellizzazione.

Questi criteri e tecniche devono essere stabiliti per ciascun inquinante in base alle dimensioni degli agglomerati o al livello degli inquinanti nelle zone in cui viene valutata la qualità dell'aria ambiente.

4. Per tener conto dei livelli effettivi di un dato inquinante all'atto della fissazione dei valori limite, nonché del tempo necessario per attuare i provvedimenti volti a migliorare la qualità dell'aria ambiente, il Consiglio può fissare per il valore limite anche un margine di superamento temporaneo.

Tale margine si riduce secondo modalità che saranno stabilite per ciascun inquinante, al fine di raggiungere il valore limite al più tardi entro lo scadere del termine da stabilire per ciascun inquinante all'atto della fissazione di tale valore.

5. A norma del trattato, il Consiglio adotta la normativa di cui al paragrafo 1 e le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4.

6. Qualora uno Stato membro adotti misure più rigorose di quelle previste dalle disposizioni di cui al paragrafo 5, esso ne informa la Commissione.

7. Qualora un Stato membro intenda fissare valori limite o soglie di allarme per inquinanti che non sono contemplati dall'allegato I e non sono oggetto di disposizioni comunitarie concernenti la qualità dell'aria ambiente della Comunità, esso ne informa la Commissione in tempo utile. La Commissione è tenuta a fornire, in tempo utile, una risposta alla domanda se sia necessario agire a livello comunitario secondo i criteri di cui all'allegato III.

Articolo 5

Valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente

Gli Stati membri che non dispongono di misurazioni rappresentative dei livelli di tali inquinanti in tutte le zone e gli agglomerati effettuano campagne di misurazioni rappresentative, di inchieste o di valutazioni, onde disporre dei dati in tempo utile per l'attuazione della normativa di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Articolo 6

Valutazione della qualità ambiente

1. Una volta stabiliti i valori limite e le soglie d'allarme, la qualità dell'aria ambiente è valutata su tutto il territorio degli Stati membri, in base al presente articolo.

2. In base ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3 e per gli inquinanti pertinenti ai sensi di detto paragrafo, la misurazione è obbligatoria per le seguenti zone:

- gli agglomerati definiti all'articolo 2, paragrafo 10,
- le zone in cui i livelli sono compresi tra i valori limite ed i livelli di cui al paragrafo 3, e
- le altre zone in cui i livelli superano i valori limite.

Le misurazioni previste possono essere completate da tecniche di modellizzazione per fornire un'informazione adeguata sulla qualità dell'aria ambiente.

3. Per la valutazione della qualità dell'aria ambiente si può ricorrere ad una combinazione di misurazioni e di tecniche di modellizzazione allorché i livelli sono inferiori in un periodo di tempo rappresentativo ad un livello inferiore al valore limite che dev'essere determinato in base alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5.

4. Allorché i livelli sono inferiori ad un livello che dev'essere determinato in base alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5, per la valutazione dei livelli è possibile ricorrere soltanto alle tecniche di modellizzazione o di stima oggettiva. Detta disposizione non si applica agli agglomerati per gli inquinanti le cui soglie d'allarme sono state fissate in base alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5.

5. Quando gli inquinanti devono essere misurati, la misurazione deve essere compiuta in siti fissi in maniera continua o per campionamento casuale; il numero delle misurazioni deve essere sufficiente a permettere di determinare i livelli rilevati.

Articolo 7

Miglioramento della qualità dell'aria ambiente

Requisiti generali

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare il rispetto dei valori limite.

2. Qualunque misura presa per raggiungere gli scopi della presente direttiva deve:

- a) prendere in considerazione una strategia integrata a difesa dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- b) non contravvenire alla legislazione comunitaria in materia di salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- c) non avere effetti nocivi e significanti sull'ambiente degli altri Stati membri.

3. Gli Stati membri predispongono piani d'azione che indicano le misure da adottare a breve termine in casi di rischio di un superamento dei valori limite e/o delle soglie d'allarme, al fine di ridurre il rischio e limitarne la durata. Tali piani possono prevedere, a seconda dei casi, misure di controllo e, ove necessario, di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico automobilistico, che contribuiscono al superamento dei valori limite.

Articolo 8

Misure applicabili nelle zone in cui i livelli superano il valore limite

1. Gli Stati membri elaborano l'elenco delle zone e degli agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti superano i valori limite oltre il margine di superamento.

Allorché non è stato fissato un margine di superamento per un determinato inquinante, le zone e gli agglomerati in cui il livello di tale inquinante supera il valore limite sono equiparati alle zone e agli agglomerati di cui al primo comma e si applicano i paragrafi 3, 4 e 5.

2. Gli Stati membri elaborano l'elenco delle zone e degli agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti

sono compresi tra il valore limite e il valore limite aumentato del margine di superamento.

3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure atte a garantire l'elaborazione o l'attuazione di un piano o di un programma che consenta di raggiungere il valore limite entro il periodo di tempo stabilito.

Tale piano o programma, da rendere pubblico, deve riportare almeno le informazioni di cui all'allegato IV.

4. Nelle zone e negli agglomerati di cui al paragrafo 1 in cui il livello di più inquinanti supera i valori limite, gli Stati membri predispongono un piano integrato che interressi tutti gli inquinanti in questione.

5. La Commissione verifica periodicamente l'attuazione dei piani o dei programmi notificati ai sensi del paragrafo 3, esaminando i progressi compiuti e le prospettive in materia di inquinamento atmosferico.

6. Allorché il livello di un inquinante è superiore o rischia di essere superiore al valore limite aumentato del margine di superamento o, se del caso, alla soglia di allarme, in seguito ad un inquinamento significativo avente come origine un altro Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano allo scopo di ovviare alla situazione. La Commissione può assistere a tali consultazioni.

Articolo 9

Requisiti applicabili alle zone con livelli inferiori al valore limite

Gli Stati membri elaborano l'elenco delle zone e degli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite.

In tali zone e agglomerati gli Stati membri mantengono i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite e si adoperano al fine di preservare la migliore qualità dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile.

Articolo 10

Misure applicabili in caso di superamento delle soglie di allarme

Qualora le soglie di allarme vengano superate, gli Stati membri garantiscono che siano prese le misure necessarie per informare la popolazione (ad esempio per mezzo della radio, della televisione e della stampa). Gli Stati membri inoltre trasmettono, a titolo provvisorio, alla Commissione i dati relativi ai livelli registrati e alla durata dello o degli episodi di inquinamento entro tre mesi dal rilevamento. Contemporaneamente alla fissazione delle soglie di allarme, è compilato un elenco minimo delle informazioni dettagliate da comunicare alla popolazione.

Articolo 11

Trasmissione delle informazioni e relazioni

Dopo l'adozione da parte del Consiglio della prima proposta di cui all'articolo 4, paragrafo 1:

- 1) gli Stati membri rendono noti alla Commissione le autorità competenti, i laboratori e gli organismi di cui all'articolo 3 e:
 - a) nelle zone di cui all'articolo 8, paragrafo 1:
 - i) le segnalano entro nove mesi dalla fine di ciascun anno, il rilevamento di livelli superiori ai valori limite oltre il margine di superamento, le date o i periodi in cui esso si è verificato, nonché i valori registrati.

Se per un determinato inquinante non è stato stabilito un margine di superamento, le zone e gli agglomerati in cui il livello di detto inquinante supera i valori limite sono equiparati alle zone e agli agglomerati di cui al primo comma;
 - ii) le segnalano, entro nove mesi dalla fine di ciascun anno, i motivi di ciascun superamento;
 - iii) le trasmettono, non oltre due anni dalla fine dell'anno durante il quale sono stati registrati i livelli in questione, i piani o i programmi di cui all'articolo 8, paragrafo 3;
 - iv) le segnalano, ogni tre anni, l'andamento del piano o del programma in corso di attuazione;
 - b) le trasmettono, ogni anno e non oltre ogni nove mesi dalla fine di ciascun anno, l'elenco delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 9;
 - c) le trasmettono, nel quadro della relazione settoriale di cui all'articolo 4 della direttiva 91/692/CEE del

Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente⁽¹⁾, ogni tre anni e non oltre nove mesi dalla fine di ciascun triennio, informazioni che sintetizzino i livelli rilevati o valutati, a seconda dei casi, nelle zone e negli agglomerati di cui agli articoli 8 e 9;

- d) le comunicano i metodi utilizzati per la valutazione preliminare della qualità dell'aria di cui all'articolo 5.
- 2) La Commissione pubblica:
- ogni anno, un elenco delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 8, paragrafo 1;
 - ogni tre anni, una relazione sulla qualità dell'aria ambiente nella Comunità. Tale relazione presenta una sintesi delle informazioni acquisite nell'ambito di un meccanismo di scambi di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri.
- 3) Nell'elaborazione della relazione di cui al paragrafo 2, lettera b), la Commissione terrà conto, se necessario, delle competenze disponibili presso l'Agenzia europea per l'ambiente.

Articolo 12

Comitato e sue funzioni

1. Le modifiche necessarie per adeguare al progresso scientifico e tecnico i criteri e le tecniche di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e le modalità di trasmissione delle informazioni da fornire a norma dell'articolo 11, nonché altri compiti specificati nelle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, sono stabilite in base alla procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Tale adeguamento non deve comportare la modifica diretta o indiretta dei valori limite o delle soglie di allarme.

2. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al

comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 13

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre diciotto mesi dalla sua entrata in vigore per quanto riguarda le disposizioni relative agli articoli da 1 a 4 e 12 e agli allegati I, II, III e IV e non oltre la data in cui si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5 per quanto riguarda le disposizioni relative agli altri articoli.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 14

La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. LOWRY

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48.

*ALLEGATO I***ELENCO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI DA CONSIDERARE NEL QUADRO DELLA VALUTAZIONE E DELLA GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE****I. Inquinanti che devono essere esaminati allo stadio iniziale, ivi compresi gli inquinanti disciplinati da direttive comunitarie esistenti in materia di qualità dell'aria ambiente.**

1. Biossido di zolfo
2. Biossido/ossido di azoto
3. Particelle fini quali la fuliggine (ivi compreso PM 10)
4. Particelle in sospensione
5. Piombo
6. Ozono

II. Altri inquinanti atmosferici

7. Benzene
 8. Monossido di carbonio
 9. Idrocarburi poliaromatici
 10. Cadmio
 11. Arsenico
 12. Nichel
 13. Mercurio
-

*ALLEGATO II***FATTORI DI CUI TENER CONTO NELLA FISSAZIONE DEI VALORI LIMITE E DELLE SOGLIE DI ALLARME**

All'atto della fissazione del valore limite e, in modo appropriato, della soglia di allarme, si potrà tener conto, a titolo d'esempio, dei seguenti fattori:

- grado di esposizione delle popolazioni, in particolare dei sottogruppi vulnerabili;
- condizioni climatiche;
- vulnerabilità della flora e della fauna e dei loro habitat;
- patrimonio storico esposto agli inquinanti;
- fattibilità economica e tecnica;
- trasporto a lunga distanza degli inquinanti, inclusi quelli secondari, tra cui l'ozono.

*ALLEGATO III***CRITERI IN ORDINE ALLA SELEZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE**

1. Probabilità, gravità e frequenza degli effetti; relativamente alla salute umana ed all'ambiente nel suo complesso occorre attribuire particolare attenzione agli effetti irreversibili.
2. Ubiquità e concentrazione elevata della sostanza inquinante nell'atmosfera.
3. Trasformazioni ambientali o alterazioni metaboliche, nel caso in cui tali alterazioni possano dar luogo alla produzione di sostanze chimiche di maggiore tossicità.
4. Persistenza nell'ambiente, in particolare se la sostanza inquinante non è biodegradabile ed è in grado di accumularsi negli esseri umani, nell'ambiente o nelle catene alimentari.
5. Impatto dell'inquinamento:
 - dimensione della popolazione, risorse viventi o ecosistemi esposti;
 - esistenza di organismi «bersaglio» particolarmente vulnerabili nella zona interessata.
6. Eventuale ricorso a metodi di valutazione del rischio.

Per la selezione si devono prendere in considerazione i criteri pertinenti di pericolo stabiliti dalla direttiva 67/548/CEE⁽¹⁾ e successive modifiche.

⁽¹⁾ GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/632/CEE della Commissione (GU n. L 338 del 10. 12. 1991, pag. 23).

ALLEGATO IV

INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEI PROGRAMMI LOCALI, REGIONALI O NAZIONALI
DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE

Informazioni da fornire a norma dell'articolo 8, paragrafo 3

1. *Luogo in cui il superamento del valore limite è stato rilevato*
 - regione
 - città (mappa)
 - stazione di misurazione (mappa e coordinate geografiche)
 2. *Informazioni generali*
 - tipo di area (centro urbano, area industriale o rurale)
 - stima dell'area inquinata (km²) e della popolazione esposta all'inquinamento
 - dati climatici utili
 - dati topografici utili
 - informazioni sufficienti sul tipo di obiettivi da proteggere nell'area interessata
 3. *Amministrazioni competenti*

Nome e indirizzo delle persone responsabili dell'elaborazione dell'attuazione dei piani di miglioramento.
 4. *Natura e valutazione dell'inquinamento*
 - concentrazioni registrate in anni precedenti (prima dell'attuazione dei provvedimenti di miglioramento)
 - concentrazioni registrate dall'inizio del progetto
 - tecniche di valutazione applicate
 5. *Origine dell'inquinamento*
 - elenco delle principali fonti di emissione responsabili dell'inquinamento (mappa)
 - quantità totale di emissioni provenienti da queste fonti (t/anno)
 - informazioni sull'inquinamento proveniente da altre regioni
 6. *Analisi della situazione*
 - informazioni particolareggiate sui fattori responsabili del superamento (trasporto, incluso quello transfrontaliero, formazione)
 - informazioni particolareggiate sulle possibili misure di miglioramento della qualità dell'aria
 7. *Informazioni sui provvedimenti o progetti di miglioramento esistenti anteriormente all'entrata in vigore della presente direttiva, vale a dire*
 - provvedimenti di carattere locale, regionale, nazionale e internazionale
 - effetti riscontrati di tali provvedimenti
 8. *Informazioni sui provvedimenti o progetti adottati allo scopo di ridurre l'inquinamento e posteriori all'entrata in vigore della presente direttiva*
 - elenco e descrizione di tutte le misure messe a punto nell'ambito del progetto
 - calendario di attuazione
 - stima del miglioramento programmato della qualità dell'aria e del tempo necessario per conseguire gli obiettivi di qualità
 9. *Informazioni sui provvedimenti o progetti programmati o oggetto di ricerca a lungo termine*
 10. *Elenco delle pubblicazioni, dei documenti, dei lavori, ecc. utilizzati a complemento delle informazioni richieste nel presente allegato*
-

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

RACCOMANDAZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 86/96/COL

del 10 luglio 1996

concernente un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 1996

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 109 e il protocollo 1,

visto l'accordo che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) e il protocollo 1,

visto l'atto di cui all'allegato II, capitolo XII, punto 50 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando che per il corretto funzionamento dello Spazio economico europeo è necessario predisporre programmi coordinati di controllo alimentare all'interno dell'SEE;

considerando che tali programmi sottolineano l'importanza della conformità con la legislazione in materia alimentare in vigore in virtù dell'accordo SEE, nonché della tutela della salute pubblica, degli interessi dei consumatori e di leali pratiche commerciali;

considerando che dalla contemporanea attuazione di programmi nazionali e di programmi coordinati si possono acquisire informazioni ed esperienza su cui basare le future attività di controllo;

considerando che il Liechtenstein deve conformarsi, entro il 1° gennaio 2000, alle disposizioni degli atti di cui all'allegato II, capitolo XII, dell'accordo SEE; che il Liechtenstein deve adoperarsi al meglio per conformarsi, entro il 1° gennaio 1997, alle disposizioni degli atti di cui al suddetto capitolo; che pertanto il Liechtenstein non deve essere incluso nella presente raccomandazione per il 1996;

considerando che il 7 novembre 1995 la Norvegia e l'Islanda sono state consultate nell'ambito del comitato EFTA per l'alimentazione umana che assiste questa Autorità,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE:

1. Si raccomanda alla Norvegia e all'Islanda di effettuare nel 1996 prelievi e campioni e/o ispezioni in merito a quanto segue, procedendo eventualmente ad analisi di laboratorio:
 - a) Esame microbiologico di carni e prodotti a base di carni essiccati e fermentati pronti per il consumo.
 - b) Migrazione di plastificanti nei prodotti alimentari.
 - c) Temperatura di alimenti congelati esposti per la vendita.
 - d) Benzo(a)pirene in prodotti a base di carne suina affumicata.
2. Si raccomanda alla Norvegia e all'Islanda un programma coordinato di ispezioni in virtù dell'articolo 14, paragrafo 3 dell'atto di cui all'allegato II, capitolo XII, punto 50 dell'Accordo SEE (direttiva 89/397/CEE del Consiglio). Gli argomenti sono stati concordati con la Norvegia e l'Islanda.
3. Ove opportuno viene suggerito un metodo di analisi per ciascun argomento. Per quanto riguarda il prelievo di campioni non sono state fissate percentuali uniformi. Il numero di campioni prelevati deve tuttavia essere sufficientemente elevato per poter tracciare una panoramica del mercato dei prodotti in questione in Norvegia e in Islanda.
4. Il numero di campioni e i metodi d'analisi applicati devono essere indicati o brevemente descritti.

I. Esame microbiologico di carni e prodotti a base di carni essiccati e fermentati, pronti per il consumo

Campioni di carni e di prodotti a base di carni essiccati e fermentati pronti per il consumo prelevati in punti di vendita al dettaglio costituiscono l'oggetto di questa parte del programma. I campioni devono essere sottoposti ad esame biologico per rilevare l'eventuale presenza di *Salmonellae*, E. Coli 0157:H7 e a conteggio di *Staphylococcus aureus*. Devono essere annotati in pH e l'attività dell'acqua (Aw) dei prodotti. I risultati devono essere registrati secondo tre categorie: salumi stagionati e semistagionati, salumi non stagionati e prosciutti crudi (di campagna).

II. Migrazione di plastificanti

I plastificanti (ad es., gli esteri fosforici, gli esteri ftalici, gli esteri stearici e adipici) vengono utilizzati per aumentare l'elasticità di materie plastiche, anche quelle che vengono a contatto con gli alimenti. È noto che questi alimenti contribuiscono moltissimo alla migrazione generale di sostanze dalle plastiche elasticizzate negli alimenti e nei simulanti alimentari. L'obiettivo di questa parte del programma consiste nel valutare se i materiali elasticizzati utilizzati a contatto con gli alimenti sono conformi ai requisiti fissati nell'atto di cui all'allegato II, capitolo XII, punto 52 dell'Accordo SEE (direttiva 90/128/CEE della Commissione, del 23 febbraio 1990, relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari).

III. Controllo della temperatura degli alimenti refrigerati nei punti di vendita al consumatore finale

L'atto di cui all'allegato II, capitolo XII, punto 54.j dell'accordo SEE (direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari) prevede che i prodotti alimentari nei quali possono proliferare microorganismi patogeni o formarsi tossine vengano conservati a temperature che non provochino rischi per la salute pubblica.

Questa parte del programma è volta a stabilire la temperatura per le seguenti quattro categorie di alimenti ai punti di vendita al consumatore finale mediante strumenti di precisione per il controllo della temperatura:

1. alimenti cotti refrigerati destinati ad essere consumati senza essere riscaldati;
2. alimenti cotti refrigerati destinati ad essere consumati solo dopo semplice riscaldamento (senza un processo completo di cottura);
3. alimenti preparati crudi destinati ad essere consumati dopo trattamento termico completo;
4. alimenti preparati crudi destinati ad essere consumati crudi.

Ove possibile le temperature devono essere misurate con metodi non distruttivi.

IV. Benzo(a)pirene nei prodotti a base di carne suina affumicata

L'atto di cui all'allegato II, capitolo XII, punto 44 dell'Accordo SEE (direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione) fissa a 0,03 µg/kg la quantità massima della sostanza 3,4 benzopirene (dall'aroma «affumicato») negli alimenti. Questa parte del programma di controllo è volta a valutare i livelli di benzo(a)pirene nei prodotti a base di carne suina affumicata.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1996.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Il Presidente

Knut ALMESTAD
